

XIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Coordinamento di):

« Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ed altri ordigni e materie esplosivi » pag. 410

(Discussione di):

« Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » 386

Oratori:

PRESIDENTE	386
BADALONI, <i>relatore</i> 389, 393, 395, 396, 398, 402, 404	
BATTAGLIERI	400
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	391, 395, 399, 401, 405, 407
CANNAVINA	404, 407, 409
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> .	406
GALLINI	386, 401
GAROFALO	402
LUSIGNOLI	398
MARCHIAFAVA	387
MORTARA	388
PAVIA	402, 407
PINCHERLE	393, 396, 400
POLACCO	397, 398, 399, 400, 401, 409
POZZO	408
ROTA	394, 396
SCIALOJA	409
TAMASSIA	396, 406
VENZI	396
(Lettura di una proposta di)	378
Interrogazioni (Annuncio di)	410
(Risposta scritta ad)	416
(Ritiro di)	386
(Svolgimento di):	
« Del senatore Rava circa la dannosa mutualità costituita per legge tra le aziende per le tramvie »	379

Oratori:

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici* 379

RAVA 381

« Del senatore Diena ed altri circa i titoli e le condizioni per l'ammissione al concorso per le carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri » 381

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio* 381, 384CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* . 384

DIENA 382, 385

« Del senatore Tassoni sulle ragioni per le quali la legge sul reclutamento non ha avuto ancora applicazione nelle nuove provincie d'Italia » . . 385

Oratori:

GASPAROTTO, *ministro della guerra* 385

TASSONI 386

Voto di plauso al Presidente della Camera dei deputati (Per un) 378

Oratori:

PRESIDENTE 378

BERGAMASCO, *ministro della marina* 378

SUPINO 378

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno, per le belle arti e per le pensioni di guerra.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per un voto di plauso
al Presidente della Camera dei Deputati.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Onorevoli colleghi, avrete appreso dal resoconto dell'adunanza tenuta ieri dalla Camera dei deputati come, mercè l'opera dell'illustre Presidente della Camera stessa, sia intervenuta la pacificazione tra socialisti e fascisti. Il fatto ha grande importanza, ed il Senato del Regno non può non esprimere la propria approvazione, dappoichè condizioni essenziali del benessere e della prosperità della patria siano il mantenimento dell'ordine pubblico, l'unione pacifica delle forze dirette al pubblico bene, ed il rispetto alle libere istituzioni che attualmente ci governano. Credo quindi di interpretare il sentimento di voi, onorevoli colleghi, plaudendo all'opera del Presidente della Camera, ed augurando che l'intervenuto accordo segni l'inizio di un'era di risorgimento morale ed economico dell'Italia nostra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il consenso dato dal Senato alle parole pronunciate dall'onorevole senatore Supino mi autorizza a ritenere che il Senato approva la proposta, perchè ormai le lotte politiche nel nostro paese si svolgano nel modo consentito dalla moderna civiltà.

E quest'oggi in cui sul Grappa si fa l'apoteosi di coloro che hanno eroicamente sacrificato la loro giovine vita per l'onore e la grandezza della patria, vada l'auspicata pace dei cittadini come giusto e dovuto omaggio alla memoria di quei prodi. (*Applausi*).

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del Governo, mi associo alle nobilissime parole dette dal collega Supino e dal nostro illustre Presidente. Ieri alla Camera dei deputati il Presidente dei ministri comunicò l'accordo avvenuto ed inneggiò all'illustre Presidente della Camera, il quale era stato di quest'accordo l'artefice primo.

Questi rispose con una parola, la quale mi piace qui ripetere: « l'accordo è intervenuto ufficialmente fra i capi delle due parti; ora bisogna dire al paese una sola cosa, cioè che il paese deve ubbidire » (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Supino.

Chi l'approva si alzi.

(*Applausi vivissimi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici ammessa alla lettura la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Canevaro, Gualterio, Melodia, Bava Beccaris, Lucca, Giardino, Molmenti, Dallolio Alfredo e Amero D'Aste che ha per titolo: « Erezione in Adriatico sulla costa orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere » prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Art. 1.

È decretata la costruzione di un faro sulla costa orientale d'Italia in località da designarsi e tale che alle navi che discendono o risalgono l'Adriatico convenga riconoscere quale testimonianza nazionale di gratitudine alla flotta per l'instancabile opera di efficace vigilanza e di continuato sacrificio svolta nella grande guerra e per onorare in modo degno e duraturo le vittime del dovere sommerse nelle inesplorate profondità del mare.

Art. 2.

Per provvedere agli stanziamenti da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici onde effettuare la costruzione del monumento commemorativo le somme necessarie verranno prelevate dai proventi della tassa di bollo sui biglietti d'entrata nei pubblici spettacoli che a tale scopo nei giorni festivi sarà raddoppiata per il periodo di tempo che potrà occorrere a pareggiare le spese incontrate.

PRESIDENTE. A tenore del regolamento, in altra seduta sarà fissato il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rava al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se e quando vorrà provvedere alla riforma della legge 1 febbraio 1921, n. 43, in quanto ha costituito una mutualità dannosa tra le aziende delle tramvie a tutto beneficio di quelle non economicamente salde, riforma ormai necessaria per restituire l'autonomia ed evitare i danni gravissimi e le rovine inevitabili, che minacciano le aziende bene costituite, specie quelle municipalizzate. Roma, ad esempio, per l'esercizio 1921 riscuoterà dai biglietti 48 milioni di lire, di cui 12 per sé (10 centesimi il biglietto) e 36 milioni per lo Stato (30 centesimi a biglietto e 50 centesimi per il biglietto festivo); ma di codesti 36 milioni riscossi, lo Stato impiega per essa (spesa del personale) solo 26 milioni, e così provoca all'azienda, che a stento pareggerebbe il bilancio suo, una ulteriore perdita di 10 milioni, che vanno a carico del bilancio del Comune, ossia dei contribuenti, quelli compresi che non si valgono delle tramvie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Per fronteggiare gli oneri derivanti allo Stato dalla concessione degli acconti di equo trattamento al personale delle aziende di servizi pubblici di trasporto, affidati all'industria privata, fu, con l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 775, istituito uno speciale diritto supplementare sul prezzo dei biglietti. Concetto informatore di tale istituzione fu quello della « mutualità » tra le varie aziende, per cui, mentre furono aggravati in misura proporzionalmente maggiore i servizi urbani per compensare il minor provento delle tramvie extra-urbane e delle ferrovie, con l'articolo 8 del sopracitato decreto si stabilì che i proventi del diritto supplementare costituissero un fondo unico destinato al miglioramento economico del personale. E se, con il successivo Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270, che ha aumentato il diritto supplementare per far fronte al maggiore onere derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, col quale si provvede alla determinazione, in

misura uniforme per l'intero Regno, del nuovo trattamento economico del personale, fu tolto al provento del tributo il carattere attribuitogli dall'articolo 3 del precedente decreto luogotenenziale n. 775, sostituendovi quello di entrata erariale vera e propria, rimase però di fatto inalterato il primitivo criterio della « mutualità » tra le varie aziende. (E tale criterio fu nuovamente affermato nella relazione della Giunta del bilancio alla Camera dei deputati sul disegno di legge, divenuto poi legge 1° febbraio 1921, n. 43).

Senonchè, con l'articolo 6 del citato progetto di legge, si volle muovere un primo passo verso il ritorno alla semplificazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le aziende, rapporti resi di fatto più complessi dal sistema della « mutualità » in base al quale lo Stato ritiene, sotto forma di tributo, una parte dei prodotti lordi delle aziende a traffico più intenso per devolverlo, sotto forma di sussidio, alle aziende di più scarso movimento.

La lettera b) infatti, di detto articolo, dava facoltà al Governo di esentare dal diritto supplementare i trasporti effettuati da quelle aziende, le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato.

La Camera dei deputati però, su proposta della Giunta generale del bilancio, ritenne necessario stabilire espressamente che l'esercizio di tale facoltà fosse subordinato alla corresponsione, da parte delle aziende, di un contributo finanziario in misura corrispondente al concorso che dalle aziende stesse sarebbe venuto per l'applicazione delle disposizioni normali; con che rimaneva più che mai fermo il criterio della « mutualità » fra le aziende.

Da parte sua invece il Senato del Regno, nel corso della discussione del disegno di legge, pur approvandolo, votò un ordine del giorno proposto dal Presidente della Commissione di Finanze, onorevole Ferraris Carlo, col quale, riconosciuto che la mutualità provoca un intervento statale antieconomico e pericoloso per i contribuenti, si esprimeva il voto che il Governo provvedesse a prosciogliere le aziende dai vincoli dell'artificiosa solidarietà esistente.

La Commissione istituita per lo studio delle norme, che dovevano disciplinare l'esercizio

della facoltà governativa, ha dovuto riconoscere che le disposizioni dell'articolo 6 della legge, così com'erano state modificate, non contenevano per le aziende esercenti incentivo sufficiente ad invocarne l'applicazione.

In seguito a tali conclusioni, la Commissione stessa fu autorizzata a studiare opportune proposte di modificazione alla legge numero 43, in vista della necessità di addivenire ad una soluzione, che, nei limiti del possibile, attuasse la libertà nell'esercizio dei trasporti, semplificasse i rapporti intricati ed onerosi con lo Stato, ed evitasse l'eventualità di ogni ulteriore spesa a carico della generalità dei contribuenti. A tali criteri s'ispira il disegno di legge preparato dalla Commissione, e che in massima segue le direttive tracciate nel ricordato ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1921, ed accettato dal Governo, col quale, come si è accennato, si esprimeva il voto che « fosse provveduto sollecitamente a regolare il passaggio delle « aziende dalla presente eccezionale situazione « alla normalità del libero mercato, prosciogliendo le singole aziende dai vincoli di una « reciproca artificiosa solidarietà », e cioè lasciando a ciascuna i propri prodotti.

Il predisposto disegno di legge già esaminato dai ministeri competenti, è oggi davanti al Consiglio dei ministri, e nutro speranza di poterlo ancora presentare alla Camera.

Le considerazioni sopra svolte spiegano sufficientemente la situazione particolare in cui per effetto delle vigenti disposizioni si sono venute a trovare le aziende tramviarie urbane, specialmente delle grandi città.

Il provento, infatti, del diritto supplementare per tali aziende risultò in genere superiore all'importo degli oneri di equo trattamento e caro-viveri, che il suddetto provento era chiamato a compensare. D'altra parte però, in seguito all'applicazione delle norme di equo trattamento del personale, le aziende hanno dovuto sostenere oneri di vario genere, taluni dei quali (orario di otto ore, riposo settimanale pagato, ecc.) in base alle vigenti disposizioni non sono compensabili. L'applicazione inoltre del diritto supplementare ha dato luogo a notevoli contrazioni del traffico, che hanno sensibilmente ridotto le quote di provento tariffario di spettanza aziendale.

Per le condizioni, infine, assolutamente eccezionali del mercato dei combustibili e dei materiali di esercizio e di consumo, e per le disposizioni sui prezzi dell'energia elettrica, notevolissimi oneri fanno carico alle aziende; senonchè, mentre tali oneri per le aziende tramviarie extra-urbane e per le ferrovie sono stati compensati mediante aumenti di tariffe e, in deficienza di questi, mediante sussidi straordinari di esercizio, tali compensi per la massima parte delle aziende tramviarie urbane non hanno avuto luogo. Invero le attuali disposizioni non consentono a favore di tali aziende, d'interesse prettamente comunale, e la cui istituzione sotto forma di assunzione diretta o di concessione è di esclusiva competenza del comune, limitandosi l'ingerenza governativa in tale materia alla semplice autorizzazione all'esercizio, nell'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica, sussidi straordinari di esercizio. D'altro canto nella massima parte dei casi, non è stato possibile applicare aumenti di tariffe, date le quote già molto elevate del diritto supplementare. Ne è conseguito che una buona parte delle aziende tramviarie urbane, pur avendo una gestione attiva del diritto supplementare, e cioè riscuotendo per conto dello Stato una somma maggiore degli oneri di personale compensabili dallo Stato, hanno chiuso nello scorso anno il loro esercizio con notevoli passività: il che spiega il mancato versamento da parte di esse dell'eccedenza del provento del diritto supplementare.

In tale situazione, per le suesposte circostanze di fatto e di diritto, si è venuta a trovare l'azienda delle tramvie municipali di Roma, particolare oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Rava.

Circa i dati in essa esposti, questo Ufficio non è in grado di controllarli con precisione, perchè l'azienda, per quanto più volte sollecitata, non ha da tempo trasmesso le liquidazioni del diritto supplementare e degli oneri relativi: pure, da scandagli fatti presso l'azienda per qualche mese dell'anno, risulta che i dati stessi corrispondono approssimativamente a quelle che potranno essere le risultanze dei conti.

A tale condizione di cose non è possibile portare, allo stato attuale della legislazione, alcun rimedio che valga a migliorare la situazione finanziaria dell'azienda. Si nutre però

fiducia che, col disegno di legge attualmente allo studio, potranno essere fatte alla azienda quelle condizioni indispensabili di vita e d'indipendenza richieste dall'onor. interrogante, il quale si è fatto già così autorevole interprete delle richieste di Roma e di molte altre città che si trovano in condizioni identiche di disagio, al quale il Governo cercherà di provvedere nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava per dichiarare se è soddisfatto della risposta ottenuta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RAVA. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle spiegazioni e delle dichiarazioni che ha voluto farmi, e soprattutto della promessa precisa che si provvederà ai danni e agli inconvenienti lamentati colla presentazione di un disegno di legge: questo io avevo chiesto, questo avevo ripetuto nel testo della interrogazione. Allo stato attuale della legislazione, so che non si può provvedere, ma desidero di nuovo richiamare l'attenzione del ministro sulla promessa qui già fatta dal ministro Peano, di modificare una condizione di cose che non può durare, e richiamare l'attenzione del Senato su questa mutualità forzata, che porta alla rovina non solo l'azienda di Roma, ma quelle di tutte le grandi città. Tutte soffrono infatti, Venezia compresa coi suoi vaporetta, e tutte si lagnano della legge nuova.

L'onorevole ministro non ha visto il bilancio dell'azienda di Roma, ma potrà vederlo, perchè ora è stampato e fu presentato al Consiglio comunale... per avere i milioni che mancano al pareggio. E Roma non può perdere questi milioni.

L'onorevole ministro del tesoro nella sua breve esposizione finanziaria ha dichiarato che la soluzione di uno dei problemi della finanza sta nel far sì che queste aziende a tipo industriale possano tutte bastare a sè stesse; lo ha detto per le aziende di Stato, ma vuole estendere questa norma di buona finanza anche alle altre aziende che dipendono dagli enti locali. Non è possibile mantenere una unione di aziende, o di società di tramvie, una mutualità, si dice, per la quale alcune aziende debbano dare ad altre aziende, magari male governate (si noti), ossia costituire il proprio fallimento per adempiere ad un obbligo di legge. Questa non è mutua-

lità, è rovina di tutti, compreso lo Stato che vi assiste e paga 126 milioni di suo!

Io prendo dunque atto della formale promessa dell'onorevole ministro e aspetto che venga il disegno di legge: e son sicuro che sarà informato ai criteri di cui il ministro oggi ci ha dato notizia, e di cui il ministro del tesoro si fece assertore, come di una necessità riconosciuta e imperiosa della finanza italiana, la quale non può prosperare, se non sostiene e difende nell'interesse dei gravati contribuenti anche la finanza degli enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione degli onorevoli senatori Diena, Papadopoli, Catellani, Fradeletto, Tamassia ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione « per sapere se intendono dar corso al Regio decreto 13 marzo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno e comunicato alla Scuola superiore di commercio di Venezia il 4 luglio 1921, decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri, in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, n. 5830, e 9 giugno 1908, n. 298, e con danno evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche ».

Nell'assenza dell'onorevole ministro degli affari esteri, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio, per rispondere a questa interrogazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Risponderò a questa interrogazione anche a nome dell'onorevole ministro degli affari esteri; ma debbo dichiarar fin d'ora che sono spiacente di dover dare una risposta, la quale molto probabilmente non incontrerà la soddisfazione degli onorevoli interroganti.

Si tratta in sostanza di questo, di vedere se si debba tener fermo un regolamento in base al quale è stato stabilito che nella carriera consolare si possa entrare muniti delle lauree degli istituti superiori di commercio.

Gli onorevoli interroganti sostengono che questo regolamento contrasterebbe a principi, che sono sanciti da leggi su questa materia.

Per lo meno, mi pare di interpretare in questo senso il pensiero, a cui gli onorevoli interroganti hanno ispirata la loro interrogazione.

Ora, io debbo dire che realmente in origine il titolo che serviva per entrare nella carriera consolare era il titolo rilasciato dalla Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente si ammise che valesse allo stesso scopo il titolo rilasciato dalle Scuole Superiori di Commercio di Bari e di Genova.

Successivamente ancora si ammise che valesse il titolo rilasciato dall'Istituto di scienze politiche e sociali di Firenze. E successivamente infine si ammise anche il titolo rilasciato dall'Università Bocconi di Milano. Poi con Regio decreto del 27 novembre 1919 si dispose all'art. 1 che le lauree dottorali conseguite presso uno degli istituti superiori di commercio e presso l'Università Bocconi è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali delle varie carriere governative, ad eccezione dei Ministeri della giustizia, dell'interno e della pubblica istruzione.

Allora è stato considerato che l'insegnamento impartito nelle scuole superiori di commercio potesse essere un insegnamento particolarmente adatto per la carriera consolare, nella quale oggi in modo speciale si domanda una competenza e istruzione di natura economica.

È vero, che, come è stato rilevato, per ottenere l'idoneità ad entrare nella carriera consolare, occorre l'esame in diritto civile, in procedura civile e penale, ma io sono in dubbio sulla utilità che un nostro console conosca esattamente la disciplina delle servitù prediali o l'istituto dell'appello incidentale; e ritengo più opportuno che conosca invece i bisogni del nostro commercio e della nostra industria e le vie aperte alla nostra espansione.

Comunque, questi sono i principî cui è ispirato il nuovo regolamento che il Governo intende di mantenere. È la risposta che devo dare, per quanto, come ho dichiarato fin da principio, sia sicuro che essa non potrà incontrare il favore degli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Diena per dichiarare se sia soddisfatto.

DIENA. Era facile presumere che la risposta data dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio non potesse soddisfare gli interroganti e non poteva soddisfarli per queste ragioni che brevemente esporrò.

Non si tratta, innanzi tutto, che gli interro-

ganti si lamentino per la pubblicazione di un regolamento, come l'onor. ministro affermò; reclamano invece contro il decreto 13 marzo 1921, n. 659 che statui che il diploma di licenza in scienze economiche e commerciali, conseguito nei Regi Istituti superiori di studi commerciali, sia stato dichiarato titolo valido per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

Gli interroganti non si soffermano particolarmente nè esclusivamente ad osservare che con l'accennato decreto si è violentemente in realtà soppressa la sezione consolare dell'Istituto superiore di commercio di Venezia; sezione creata con geniale iniziativa fin dal 1868 dei fondatori di quella Scuola, tra i quali Venezia ricorda con animo riconoscente Luigi Luzzatti, ma si lamentano che con quel provvedimento siansi violate imperative disposizioni di legge tutt'ora in vigore, con manifesto pregiudizio per la cultura necessaria per coloro che sono chiamati agli uffici consolari.

La sezione consolare della Scuola superiore di commercio di Venezia, nella quale dapprima si svolgeva il corso in cinque anni di studi, ridotti poi a quattro con il decreto 27 giugno 1909, n. 517, ebbe il più largo riconoscimento con la legge 21 agosto 1870, n. 5830, che al suo articolo unico così statuisce:

« In esecuzione dell'articolo primo del decreto 6 agosto 1868, n. 4530 saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio di Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale siano per questa parte approvati anche dal Ministero dell'istruzione pubblica, che potrà ugualmente fare ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

« Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con speciale Regio decreto in *condizioni equivalenti* a quelli della Regia Scuola superiore anzidetta ».

Quando si pubblicò la legge 9 giugno 1907 n. 298, che riordinò le carriere presso il Ministero degli affari esteri e si stabilì, sotto certe condizioni, la possibilità del trasferimento dalla carriera consolare alla diplomatica, si richiamò

l'articolo unico della ricordata legge del 1870, si riconobbe perciò che essa aveva pieno ed indiminuito vigore e si venne a riaffermare così, che l'attestato di licenza della sezione consolare di Venezia era titolo efficace tanto per l'ammissione ai concorsi per gli addetti consolari, quanto per gli addetti di legazione.

Ora, non può ammettersi che disposizioni legislative precise e perentorie riguardo ai titoli richiesti per l'ammissione ad un concorso possano essere modificate da un decreto reale.

Affermare che l'Istituto Bocconi o altri Istituti abbiano ottenuto che i diplomi da essi rilasciati costituiscano titolo per l'ammissione alla carriera consolare, non giustifica il provvedimento di cui il decreto 13 marzo 1921, prima di tutto perchè converrebbe dimostrare che con quei provvedimenti non siasi violata la legge del 1870, e che gli studi che si impartiscono in quelli istituti non sono che quelli che si svolgono nelle sezioni commerciali degli istituti superiori di commercio, il che effettivamente non è; ma il dichiarare con semplice decreto che la laurea in scienze commerciali ed economiche, anche se non si percossero quei corsi integrativi, di cui il decreto 2 settembre 1919, n. 1782, è titolo sufficiente per l'ammissione agli esami per la carriera consolare e diplomatica, costituisce una violazione dell'articolo 1 della legge del 1870 ed il provvedimento pecca di illegittimità.

Fa meraviglia che il precedente ministro degli affari esteri, il quale maggiormente doveva essere preoccupato che i giovani che aspirano alla carriera consolare e diplomatica siano forniti della più larga coltura, siasi indotto ad emanare il denunciato provvedimento, e sembra strano che il nuovo ministro non ravvisi l'opportunità di intervenire e di riesaminare se o meno convenga di tener fermo l'accennato decreto.

Appare strano che possa esservi stato fra il ministro dell'industria e commercio ed il ministro degli affari esteri un accordo per la pubblicazione del detto provvedimento, poichè, se il primo ha interesse che i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di commercio costituiscano titolo per l'ammissione al maggior numero di carriere — ed infatti con decreto del 27 novembre 1899, n. 2577, diede la maggiore estensione ai diplomi degli istituti superiori di commercio; dichiarandosi che la laurea dot-

torale conseguita presso uno dei Regi istituti superiori commerciali è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali di carriera di prima categoria o amministrativa o direttiva presso le amministrazioni centrali — il ministro degli esteri dovrebbe invece volere fosse tenuto fermo quanto dispone la legge in ordine ai titoli richiesti per l'ammissione alle carriere dipendenti dal suo ministero.

Del resto, quantunque l'accennato decreto 27 novembre 1911, n. 2577, abbia, agli effetti della validità delle dette lauree nei riguardi dei concorsi, escluso che esse siano titolo efficace per l'ammissione alle carriere presso i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'istruzione pubblica, non ne deriva per questo che l'esclusione non debba estendersi anche per l'ammissione alle carriere consolari, perchè rispetto a queste dispongono le ricordate leggi mai abrogate.

L'invocare poi per legittimare la legalità di un decreto altro precedente decreto, non sembra sia addurre efficace argomento, poichè la legittimità di un atto amministrativo non può essere validamente controllata alla stregua di altro atto amministrativo, ma solo in relazione alle norme legislative che devono trovare nel provvedimento la loro applicazione. È strano che i Ministri che provocarono l'accennato decreto 13 marzo 1921, n. 653, abbiano disconosciuto i principî suindicati desunti dalle leggi ricordate, mentre nelle premesse del decreto stesso quelle leggi sono invece richiamate. Infatti sta scritto: « vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830, vista la legge 9 giugno 1907, n. 298, vista la legge 20 marzo 1913, n. 213 ecc. », leggi tutte che dovevano indurre gli onorevoli ministri a desistere dal proposito di emanare il decreto, che da esse doveva trovare il suo fondamento.

L'onorevole ministro dell'industria e del commercio ha accennato, che per la funzione consolare, e dirò anche per la funzione diplomatica, sia opportuno che coloro i quali sono chiamati ad esercitarle abbiano le più larghe conoscenze di studi commerciali, mentre gli studi che hanno attinenze con le scienze economiche e giuridiche o storiche abbiano un'importanza secondaria.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Non ho detto questo.

DIENA. Per verità, questo è stato il pensiero che parmi, onorevole ministro, ella abbia manifestato, tanto è vero che per meglio chiarirlo ella disse con intonazione alquanto significativa, essere inutile che coloro i quali devono accedere alla carriera diplomatica o consolare conoscano l'istituto dell'appello incidentale, o le norme che regolano le servitù prediali.

Ora, sia pure che certe cognizioni giuridiche particolari possano essere più o meno necessarie per coloro che sono chiamati agli uffici consolari o di legazioni, non può per questo ammettersi che essi soltanto abbiano a compiere i soli studi che sono richiesti per la carriera commerciale.

È a tenere presente che, a norma della legge vigente del 20 marzo 1913 sugli Istituti superiori commerciali e pel vigente regolamento 18 agosto 1920, n. 1472, le materie di insegnamento per il corso quadriennale per la sezione consolare di Venezia, sono in numero di *ventidue*, delle quali *tredici* soltanto sono comuni con la sezione commerciale e sei comuni con la sezione magistrale di economia e diritto. Oltre le dette sei materie comuni con la detta sezione di economia si insegna nella sezione consolare un corso speciale di diritto internazionale pubblico e privato, la storia politica diplomatica oltre le materie pluriennali di diritto ed economia che si insegnano nella detta sezione magistrale, mentre nella sezione commerciale che si compie in soli tre anni all'infuori del diritto commerciale, marittimo ed industriale non si impartiscono che nozioni elementari di diritto pubblico e di diritto internazionale, mentre questi insegnamenti come quelli del diritto civile, del diritto costituzionale, della storia diplomatica, hanno la dovuta ampiezza nella sezione consolare della scuola di Venezia come apparisce dal regolamento ricordato del 18 agosto 1920 che contiene un analogo capo intitolato: « Disposizioni relative alle sezioni speciali dell'Istituto superiore di studi commerciali di Venezia ».

È doloroso che si tenda ogni giorno ad abbassare le condizioni necessarie per conseguire determinati titoli od uffici, ed è tanto più da deplorare se ciò avvenga per gli uffici demandati a coloro che dovranno rappresentare all'estero il nostro paese, mentre essi dovrebbero essere i più colti, e forniti delle più lar-

ghe cognizioni economiche, giuridiche e commerciali.

È vero che, per la quasi cessazione del sistema delle capitolazioni, le funzioni giurisdizionali dei consoli si sono di molto limitate, ma nondimeno essi sono tenuti ad esercitare funzioni notarili e di ufficiale di stato civile ed è perciò ingiustificabile come possa essere chiamato a coprire tali uffici, chi non abbia percorso alcuno studio di diritto civile, come più strano ed assurdo che siano affidate funzioni diplomatiche a chi non abbia percorso studi estesi e di diritto internazionale e di diritto costituzionale, senza dei quali non possono essere efficacemente e degnamente coperti gli uffici consolari e diplomatici, che noi dobbiamo volere in alto onore tenuti dai nostri rappresentanti. (*Applausi*).

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Io ho chiesta la parola per dichiarare all'onor. Diena che sono compreso della giustizia di alcune delle sue osservazioni e che, in armonia con una deliberazione presa alla unanimità dal Consiglio Superiore dell'istruzione commerciale, mi propongo appunto di integrare i programmi delle scuole, delle quali il senatore Diena ha testè parlato, di modochè tutti gli studenti di queste scuole possano essere nelle condizioni di apprendere quanto è utile per la loro carriera. Queste mie dichiarazioni possono, da un certo punto di vista, rappresentare anche una soddisfazione per il senatore Diena, perchè egli vede che il suo suggerimento non è dato invano.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il fatto che gli onorevoli interroganti hanno compreso fra i ministri interrogati quello della pubblica istruzione rivela che non si vuol fare nei miei riguardi, la questione della legittimità del provvedimento, ma, più che altro una questione di merito, e su questo punto io dirò cose che forse scandalizzeranno il Senato. Me ne dispiace, ma non posso fare a meno di dirle!

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 AGOSTO 1921

Se la nomina nella carriera consolare consistesse in un gesto di libera scelta da parte del ministro tra i forniti di alcuni titoli ed i forniti di altri titoli, non c'è dubbio che la diversità di preparazione e la inferiorità di alcuni rispetto ad altri potrebbe costituire una grave ragione di nocimento al nobile fine che si propone l'on. Diena di elevare il livello culturale dei nostri rappresentanti all'estero. Ma poichè c'è un concorso, tutto ciò che è deficienza iniziale in questi ammessi al concorso si rivelerà nel concorso medesimo. (*Rumori*). Finiamola, egregi colleghi, con questo culto del pezzo di carta che sta rovinando il nostro paese. (*Rumori*). Io affermo, con quella pratica che ho dell'insegnamento, che in un determinato istituto ci sono tali differenze tra un primo laureato, eletto fra gli eletti, e l'ultimo, approvato con commiserazione, che questa differenza è di gran lunga superiore a quella che si manifesta fra i laureati di un istituto e i laureati di un altro.

La sola gravità del provvedimento consiste non nella diversità delle materie ma nel numero di anni differenti richiesti per prender la laurea.

Il danno reale per l'Istituto di Venezia viene non dal fatto che concorrono con i suoi laureati allievi di altri istituti (perchè se l'Istituto di Venezia prepara gli allievi meglio degli altri, essi vinceranno i concorsi); ma dal fatto che, potendosi accedere ai medesimi concorsi per una via di quattro anni e per una via di tre, i giovani, che sanno che quel tal pezzo di carta è solo tessera di ingresso al concorso, scelgono la via più facile. Questo è il solo danno che bisognerebbe riparare.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A norma del regolamento non potrei darle la parola, ma gliela concedo vista l'importanza dell'argomento.

DIENA. Non essendomi concesso dal regolamento di replicare agli onorevoli ministri, mi riservo, a nome anche dei miei colleghi che firmarono la interrogazione, di convertirla in interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Tassoni al ministro della guerra « per conoscere i motivi pei quali la legge sul reclu-

tamento non ha avuto applicazione nelle nuove provincie d'Italia. E quali sono gli intendimenti del Governo al riguardo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Tassoni investe un argomento d'alta importanza politica; egli chiede le ragioni per le quali la legge sul reclutamento non è stata ancora estesa alle nuove regioni d'Italia e precisamente alla Venezia Giulia, alla Venezia Tridentina e all'alto Adige.

Rispondo con la maggior sobrietà e precisione: la legge sul reclutamento non fu sino ad oggi dal Governo italiano estesa alle nuove regioni d'Italia per motivi di alta opportunità politica, inquantochè si ritenne dal Governo che non potessero esser chiamati i nostri fratelli all'adempimento dei loro fondamentali doveri verso lo Stato, finchè ad essi non fosse concesso l'esercizio dei corrispettivi diritti. Ora però che le nuove provincie d'Italia hanno mandato al Parlamento italiano i loro legittimi rappresentanti, il Governo italiano intende ed esprime qui il fermo proposito di applicare la legge sul reclutamento alle nuove regioni d'Italia.

I deputati della Venezia Tridentina mi hanno espresso giorni or sono il desiderio di promuovere una convocazione dei rappresentanti politici di tutte le nuove provincie, per esprimere il loro avviso al ministro della guerra circa le modalità di applicazione di questo proposito, che a giorni si tradurrà in decreto.

Ho accettato il convegno perchè non escludo che nella prima applicazione della legge si possa far luogo a qualche equo temperamento; fin d'ora però esprimo la ferma fede che i nuovi fratelli d'Italia accoglieranno l'appello della patria con animo, più che sereno, lieto ed aperto alle migliori speranze. L'esempio degli slavi del Friuli che chiamati nel 1866 a far parte del regno d'Italia sono diventati italiani quanto gli altri e hanno dato il più largo e generoso tributo di sangue nell'ultima guerra ci conforta nella doppia fiducia che l'Italia, il paese dell'umanesimo, accoglierà a braccia aperte nelle caserme e nelle città italiane i nuovi fratelli, e che essi sapranno com-

prendere lo spirito di fraterno amore che l'Italia saprà loro dimostrare.

E, poichè vedo davanti a me molti professori dell'insigne ateneo padovano, potrei ricordare i giovani tedeschi, che dalle umide foreste della Germania venivano in tempi lontani all'università patavina ad apprendere le prime luci del sapere accolti ovunque e sempre colla più larga ospitalità, purtroppo non sempre ricambiata.

Alla stregua di questi esempi, il nostro cuore ci assicura che i fratelli che i confini novissimi della patria hanno assicurato, più che al nostro dominio, soprattutto al nostro amore, sapranno rispondere con entusiasmo all'appello della patria (*applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassoni per dichiararsi o no soddisfatto.

TASSONI. Sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro della guerra di fare queste franche ed ampie dichiarazioni e me ne dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora una interrogazione dell'onorevole senatore Cencelli al ministro delle finanze per conoscere i suoi intendimenti circa l'imposta sul vino, tanto per il residuo del prodotto 1920 quanto per i raccolti futuri; ma siccome la legge è acquisita dal Senato, perchè è stata esaminata oggi dagli Uffici, così credo che non vi sia più ragione di svolgere questa interrogazione.

Passeremo quindi all'altra interrogazione dell'onorevole Cencelli al ministro di agricoltura per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici.

CENCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Queste due interrogazioni io avevo presentato molto tempo addietro, quando non si conoscevano gli intendimenti del ministro delle finanze, sia per quanto riguarda l'imposta sul vino, sia per quanto si riferisce al funzionamento della Commissione per la riforma della tassa sul patrimonio. Ora, per quel che riguarda l'imposta sul vino, io concordo con l'onorevole presidente e riconosco che non è più il caso di far perdere tempo al Senato, perchè proprio oggi abbiamo esami-

nato il progetto di legge; se mai, sarà il caso di parlarne dopo.

Relativamente alla seconda interrogazione circa la Commissione che dovrebbe rivedere il decreto sull'imposta del patrimonio, poichè ho ricevuto l'invito di convocazione della Commissione stessa per domattina, non vi è più ragione di parlare nemmeno di questa questione. Perciò ritiro le interrogazioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cencelli del ritiro delle sue interrogazioni. Essendo trascorso il tempo prescritto dal regolamento, lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato a domani.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » (N. 1-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Onorevoli colleghi, consentite qualche breve dichiarazione di carattere generale su questa legge. A nome anche di vari colleghi ed amici debbo tributare un'amplissima lode al collega Badaloni che ha saputo scrivere una perspicua relazione. Le prime quattro pagine specialmente, sono degne della penna di uno scrittore di primo ordine e penso che, se si pubblicassero quelle quattro pagine, o vi si

desse in qualunque modo una grande pubblicità, forse si raggiungerebbe un effetto maggiore di quello che darà la legge, che stiamo discutendo. Faccio le mie congratulazioni al senatore Badaloni anche a nome di vari colleghi.

Questo però non può impedirmi di fare alcune osservazioni di carattere critico.

Il Governo ha presentato un progetto di legge che già era stato giudicato severo. L'Ufficio centrale ha convertito la severità, starei per dire, in ferocia, perchè ha moltiplicato le pene in modo tale che sembrava impossibile potessero essere proposte e sostenute da quell'anima superlativamente mite e gentile che è il senatore Badaloni. Il Governo si era limitato a delle pene che su per giù corrispondevano a quelle dei reati consimili, tanto più che questi reati, come ha con belle parole accennato il relatore, non sono cosa nuova. Risalgono niente meno che al diritto romano, alla *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis* e di questi reati fu colpevole anche Apuleio, l'autore dell'*Asino d'oro*.

Ora, a me è parso che nello svolgimento di questo progetto di legge sia avvenuto quello che i psichiatri sogliono descrivere che avviene nelle paranoie di persecuzione, in cui il paranoico comincia con l'odiare la persona, poi i parenti della persona, poi i luoghi dove abita la persona, poi le cose che la persona tocca; insomma avviene come avviene con una macchia d'olio.

L'Ufficio centrale si è messo alla rincorsa, per l'inasprimento delle pene ed è arrivato ad un colmo che spero non verrà accettato dal Governo.

Io faccio una rapida corsa poichè mi riservo di fare delle proposte ai singoli articoli.

Si comincia con l'inasprire nell'articolo 1° alcune pene...

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Ma in questo modo faremo la discussione due volte!

GALLINI. Faccio semplicemente una rapida corsa attraverso la legge, perchè per svolgere il mio concetto ho bisogno di fare alcune esemplificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, si attenga alla discussione generale.

GALLINI. Io debbo dimostrare la tesi che ho enunciato. È un crescendo che comincia

dalla persona colpita, alla quale si moltiplicano le pene e in caso di recidiva le multe lo affliggono sempre più; le interdizioni dai diritti civili ecc. tutte cose che il progetto non contemplava.

Si arriva ad un certo punto dove si creano tre o quattro articoli, nei quali si colpisce, prima la persona, poi gli ambienti in cui la persona svolge il suo atto con tutti coloro che l'avvicinano, poi le persone che frequentano quel tale ambiente, e poi si arriva a questo, che è un vero colmo, che cioè si interdice al giudice di applicare l'articolo 423, che in sostanza è l'articolo della legge del perdono; la quale è stata data al giudice con il consenso di tutti i penalisti del mondo; perchè nei reati vi sono tante e tali circostanze minute, psicologiche, di tempo, di luogo e di persona che non è possibile applicare mai con giustizia la stessa pena a diverse persone. Si è detto che il giudice potrà, quando un insieme di circostanze glielo consentano, dire al delinquente: « per questa volta ti perdono, purchè entro cinque anni tu non ricada nello stesso reato ».

Questa facoltà umana di carattere quasi divino è attribuita ai magistrati, perchè si tratta di un reato che non è nuovo nè eccezionale, ma che è per combinazione in questi tempi in un maggiore sviluppo.

Prego quindi, ed ho finito, di volere tener presente queste mie considerazioni e di volere, senza che si faccia una disputa aspra, consentire che tutti questi aumenti di pene siano tolti o mitigati.

MARCHIAFAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Il Senato deve certamente compiacersi di questa provvida legge, di grande importanza sociale, contro il commercio abusivo della cocaina e di altre droghe così dette stupefacenti.

E, poichè tale legge è in ritardo, è di urgente necessità che sia approvata dal Senato e poi dalla Camera, perchè abbia la sua pronta esecuzione.

Nella lucida relazione intorno a questa legge si è trattato l'argomento con erudizione, con sapienza, con vera competenza sotto i vari aspetti: medico-sociale, medico-legale; essa è però un documento di notevole interesse. Con-

vengo quindi con l'onorevole Gallini che tale relazione meriterebbe una grande diffusione.

La necessità della legge è urgente, perchè la seduzione di queste sostanze, e più della cocaina, che esercita azione tanto malefica, sotto le sembianze di un' amica consolatrice di tutte le ansie, di tutti i dolori della vita, tiene avvinti sotto il suo giogo, come quella delle bevande alcooliche, molti e molti uomini e la cocaina, sebbene venuta tardi, ha conquistato il dominio al di sopra di quello della morfina, dell' etere e di altre sostanze, alle quali l' uomo chiede soddisfazioni ignote nella vita normale, da pagarsi a caro prezzo; a prezzo della salute e della dignità umana.

Gli effetti dell' abuso della cocaina, sono esposti con vivaci colori nella relazione; esso apporta con il tempo la decadenza fisica e intellettuale fino alla follia, il pervertimento dei caratteri più buoni, l' atrofia del senso morale, onde le desolazioni e le miserie nelle famiglie, talora anche la delinquenza.

Ad ogni modo, si hanno sempre uomini squilibrati, poco utili o addirittura inutili, o dannosi alla società e disposti a contrarre malattie infettive, specialmente la tubercolosi.

È necessario sopprimere, per quanto è possibile, con la severità della legge l' abusivo commercio della cocaina, fatto da speculatori, senza coscienza, per ignobile avidità di lucro, onde il vizio non abbia nuovi seguaci. *Principiis obsta*: perchè quando il vizio, come un vampiro, ha ghermito nelle sue strette, è soltanto da pochi liberarsene, perchè si richiede quella volontà che è resa fiacca e infingarda dal veleno.

A me sembra che sieno giuste ed opportune le modificazioni e le aggiunte apportate dall' Ufficio centrale, specialmente quelle che mirano a prevenire gli avvelenamenti collettivi nei convegni diurni e notturni, di consuetudine nel cocainismo; *les parties de coco*, come li chiamano i cocainomani e le cocainomani in Francia, e dove si arriva a consumare dosi incredibili di cocaina. Ciascuno di questi cocainomani diviene un nuovo centro d' infezione e di nuovi convegni. Così il male si accresce e si diffonde!

Noi medici, che abbiamo spesso confessioni che non hanno i magistrati e i confessori, sappiamo da quelle rare vittime del vizio,

spesso come io ho veduto figli di buone famiglie, che vogliono guarire e ricorrono al medico, di convegni notturni che si dilungano fino all' alba, di persone di ambedue i sessi, dove si fiuta cocaina, si fuma, si consumano bevande alcooliche in quantità generosa, perchè alcool e cocaina vanno d' accordo: *Coco et alcool font le ménage*.

Si ha così la coalizzazione dei vizi contro la povera umanità. Il male è grave e minaccioso e occorrono rimedi eroici. Se non sono consentiti i convegni per i giuochi proibiti; come si possono permettere i convegni perchè gli uomini si avvelenino così ignobilmente?

Si deve dunque provvedere severamente con le leggi e con l' educazione a troncare le radici, a disseccare le sorgenti di questo nuovo male sociale, che si è aggiunto a tanti altri mali evitabili, come il pernicioso alcoolismo, e la cui scomparsa contribuirebbe al miglioramento della razza nostra, ed a sollevare ad un livello più elevato la efficienza e la moralità della nazione. (*Applausi, congratulazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non vorrei che il Senato rilevasse alcun senso di durezza nella mia parola, la quale è diretta a confortare la proposta dell' Ufficio centrale (che ritengo sarà accettata dal Governo) di vietare ai giudici, nell' applicazione di questa legge, l' esercizio di quella facoltà che l' onor. Gallini, con espressione poetica, ha chiamato divina, voglio dire la facoltà di sospendere l' esecuzione della condanna.

La poesia è una bella cosa, molto simpatica ed elevata, ma quando è portata nel campo della repressione della delinquenza tradisce spesso i fini della legge, perchè facendo cedere alla voce del sentimento, o meglio, del sentimentalismo, fa dimenticare i supremi interessi della vita civile.

Questa verità ha molte volte la sua riprova nell' abuso che si fa della cosiddetta legge del perdono, della sospensione della condanna.

Serenamente io dico che quel provvedimento dà qualche volta buoni risultati, preserva qualche volta i nuovi delinquenti dal ricadere nel delitto e serve di monito solenne per loro affinché il traviamiento primo sia cancellato da

una condotta di vita successiva regolare. Ma sui risultati, dirò così, statistici, di questi benefici, bisogna portare assai cauto apprezzamento.

I delitti che si commettono non sono soltanto quelli che la questura registra e le cronache dei giornali raccontano; una quantità enorme di reati sfugge alla conoscenza degli organi incaricati del controllo e della vigilanza; e di una quantità di delitti, anche conosciuti dal pubblico o dalle autorità, si ignorano completamente gli autori. Per cui è anche problematico che quello che viene cresimato come primo delitto di un nuovo delinquente, e quindi ottiene l'indulgenza della condanna sospesa, sia realmente il suo primo delitto.

Quando si afferma poi che una persona beneficata della sospensione della pena, durante i cinque anni successivi, ed anche più in là, non abbia commesso alcun altro reato, e quindi si vanta il buon effetto della condanna condizionale, si fa un'ipotesi, non si pone un'affermazione matematicamente sicura. Si afferma solo che non consta ufficialmente di altri reati commessi da quella persona. Conviene dunque moderare l'entusiasmo circa la bontà di codesto istituto.

Però non voglio essere pessimista; ritengasi pure che abbia dato qualche buon risultato. Nondimeno lo stesso art. 423 del Codice di procedura penale, che regola la materia, prevede che con leggi speciali si possa derogare alla facoltà generale in esso concessuta al giudice di sospendere la esecuzione della pena. E ciò perchè?

Non già per dare al legislatore quel potere di deroga che esso indiscutibilmente avrebbe in ogni caso, ma perchè è stato preveduto appunto che ci siano contingenze della vita sociale in cui sia per riuscire pericoloso ed inopportuno lasciare al giudice la facoltà della sospensione, che potrebbe paralizzare quell'efficacia immediata, pronta, assoluta, che una legge speciale ha bisogno di dare al provvedimento che ne costituisce la ragion d'essere.

Non citerò l'esempio di molti altri casi, in cui, per ristabilire prontamente l'ordine civile turbato o per altri fini politico-sociali, è stata esplicitamente vietata al giudice la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena; ma mi fermo a considerare questa questione concreta del commercio della cocaina.

Innanzitutto, i reati contemplati da questo disegno di legge non sono soltanto i reati dei disgraziati traviati, ma nella maggior parte dei casi sono i reati dei traviatori; come tali costoro non meritano nessuna pietà, nè può commuoversi per essi alcun uomo retto ed onesto.

Ma l'essenziale è questo: una legge, che è legge di occasione, e quindi di eccezione, ha bisogno di riuscire perfettamente esemplare, ha bisogno che il suo successo sia assicurato. Questa legge, che può tranquillizzare la società nostra contro un pericolo che pare vada diventando ogni giorno sempre più grande e minaccia la rovina delle nuove generazioni (pazienza se i cocainomani fossero dei vecchi, ma sono invece i germogli novelli che vanno incontro alla più triste rovina), questa legge che ha uno scopo santo quale quello di conservare la forza e la virilità nelle giovani generazioni, ha bisogno di una grande efficacia nella sua applicazione.

Orbene, questa efficacia è tolta se si avverte il colpevole che egli è bensì punito, ma che la pena la sconterà fra quattro o cinque anni, se sarà così poco accorto da lasciarsi cogliere pubblicamente nella ricaduta. La sanzione non sarebbe neppure seria.

Io credo proprio che sia per la parte che contempla i colpevoli del commercio della cocaina e di frodi alle leggi che riguardano questo commercio, i quali non meritano nessuna pietà, ma anzi i massimi rigori, sia per lo scopo della esemplarità perfetta della legge, nei riguardi dei disgraziati cocainomani, è desiderabile che rimanga nella legge il divieto della sospensione dell'esecuzione della condanna.

Confido che l'onor. senatore Gallini, nel suo elevato raziocinio, riflettendo alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, non insisterà nel proposto emendamento.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Se non mi soccorresse una grande fiducia nella cortesia e nella indulgenza vostra, onorevoli colleghi, sento che difficilmente riuscirei a vincere la titubanza che mi assale nel prendere per la prima volta la parola tra voi: dirò brevissime cose.

Un ringraziamento innanzi tutto mi sia consentito rivolgere agli onorevoli colleghi che hanno portato in questa discussione l'autorità

della loro parola e della loro dottrina ed hanno avuto per l'opera dell'Ufficio centrale parole che hanno un'eco profonda nell'animo nostro.

Intorno all'urgenza ed alla necessità del provvedimento il consenso è unanime: e la sollecitudine con la quale il Senato, malgrado l'ora canicolare, ha voluto accingersi alla discussione di questo disegno di legge, dimostra come non vi sia movimento dell'opinione pubblica il quale non abbia qui i suoi riflessi operosi, perchè ad ogni pubblica necessità rispondano le provvidenze e le difese della legge.

Non mi addentrerò nell'argomento, poichè le parole che sono state pronunciate con elevatezza di forma e di concetto dagli oratori i quali sono intervenuti in questa discussione, me ne dispensano.

All'onorevole Gallini, che ringrazio delle sue sue frasi cortesi, io devo tuttavia rispondere che, se la Commissione ha dovuto fare uno sforzo, è stato quello di difendersi contro le accuse che da ogni parte le venivano fatte, e dalla stessa stampa, di una eccessiva mitezza delle pene, troppo poco dissimili da quelle del progetto ministeriale.

E a chi legga la relazione, appare chiaro questo, che l'Ufficio centrale ha dovuto quasi cercare di scusare sè stesso, per non avere creduto opportuno di seguire l'invito, che da ogni parte gli veniva, d'inasprire gravemente le pene, sancite dal disegno di legge del Governo.

L'Ufficio centrale fu concorde nello stabilire che nessuna severità dovesse ritenersi eccessiva, se giudicata necessaria a raggiungere i fini che la legge si propone. E fu indotto in questa convinzione dal fatto che il rischio cui il venditore di sostanze tossiche stupefacenti va incontro, è, di fronte alla vittima, che non paventa che un pericolo solo, quello che abbia ad esserle sottratta la possibilità di avere una ulteriore dose del veleno, così tenue, da fare apparire necessario di aggravare, nei limiti del ragionevole, i rigori della legge, perchè a questo rischio avesse a divenire almeno temibile.

L'Ufficio centrale, rilevando la pravità del reato e riconoscendo la gravezza delle conseguenze sociali dell'atto delittuoso, per cui il venditore di sostanze tossiche stupefacenti, consapevole della dannosità loro, consapevole dell'uso nocivo al quale sono destinate, conscio che la vittima, per lo stato ansioso nel quale

si trova, sarebbe tratta irresistibilmente a usarne, approfitta della sua diminuita coscienza, della sua diminuita responsabilità, per cederle, nell'ora in cui essa è, dall'ossessione che la domina, sospinta a dosi sempre maggiori del veleno, la droga a prezzi sempre più fantastici; non ha potuto non sentire la necessità di colpirlo con delle sanzioni che, almeno sotto l'aspetto morale, ne dimostrassero l'indegnità. Ed è per questo, che nel disegno di legge appare l'interdizione dai pubblici uffici, appunto a dimostrare la pravità e l'indegnità morale dimostrate col reato, attribuendo alla sanzione più un carattere di difesa sociale che uno scopo repressivo.

L'Ufficio ha inoltre ritenuto di dovere colpire con particolare pena i ritrovi ove convengono i dediti al vizio. Il Senato ha udito dalla parola eloquente del nostro illustre collega Marchiafava che cosa significhino questi convengni in cui si affollano gli accoliti del vizio. Essi sono i focolai, da cui l'infezione divampa; sono i luoghi, nei quali si fa il mercato della droga: i luoghi, dai quali escono i propagandisti dell'uso della cocaina; sono i luoghi, dai quali realmente l'epidemia della psicosi tossica trae alimento e vigore. Ebbene: l'Ufficio centrale ha creduto di provvedere ad una manchevolezza che era nel disegno di legge ministeriale, colpendo codesti ritrovi, da cui il possessore dei locali trae i maggiori guadagni: ritrovi, nei quali convengono tutti i venditori clandestini di cocaina; ritrovi, nei quali si verificano quelle scene orgiastiche che sono state descritte dalla stampa e che hanno potuto determinare al di fuori l'impressione, che in essi realmente si possano raggiungere forme insuete di eccitazione, di piacere, di gioia e di ebbrezza.

Su questo punto sarebbe forse bene, on. Gallini, che qualche altra sanzione fosse pronunciata dalla legge.

Noi dobbiamo da questa altissima tribuna, in nome della coscienza e in nome della dottrina, elevare una protesta, che dica che la leggenda delle gioie e delle ebbrezze, attribuite alla cocaina, è una leggenda ingigantita dalla fantasia e dalle descrizioni di libri e di giornali in tale misura da essere essa stessa un incentivo e un pericolo, meritevole forse di essere oggetto delle misure repressive della legge.

Tutti noi, nelle cronache quotidiane, abbiamo letto, attraverso la descrizione dei ritrovi vietati, delle seduzioni della droga e dello stato passionale delle vittime, pagine più atte a trascinare che non ad allontanare dal vizio.

D'altra parte, i venditori clandestini di cocaina, che sono quelli dai quali viene principalmente il pericolo, voi non li potrete colpire che vigilando questi ritrovi. È facile, quando sia esercitata una accurata vigilanza, mettere la mano sul farmacista o sul negoziante; ma codesti trafficanti, i quali hanno forse tutto il loro magazzino in una tasca, o, come in caso classico, nel vuoto di una gamba di legno, come potrete voi colpirli se non andrete ad afferrarli là dove convengono, là dove è il loro fondaco, dove è la loro clientela, dove è il loro mercato?

Non può esservi alcun dubbio sulla giustizia e sulla necessità della misura adottata.

Vi è forse un punto, nei riguardi della pena, di cui parleremo più tardi, che può fare apparire forse dura l'opera dell'Ufficio, là dove essa colpisce gli stessi dediti al vizio, i traviati, che partecipano a codesti ritrovi.

Ma su questo punto sarà opportuno rimandare la discussione all'articolo che concerne il delicatissimo argomento.

Nei riguardi poi della sospensione della pena, dovrei presumere molto altamente di me se osassi aggiungere una parola dopo quelle pronunciate dall'illustre collega Mortara; su tale argomento confido che anche il nostro onorevole collega Gallini ritenga di avere avuto tale risposta che debba completamente convincerlo. D'altra parte, non è lontano il tempo in cui, approvando la legge sugli esplosivi, noi abbiamo in essa introdotto la stessa disposizione: non è lontano il tempo in cui l'onorevole ministro delle finanze, allora commissario ai consumi, stabiliva, nei decreti per gli approvvigionamenti, che non fosse accordata la sospensione della pena a coloro che avessero venduto qualsiasi derrata a prezzi superiori al calmierato; e non vi sono, d'altra parte, delle disposizioni che escludono la sospensione della pena per determinati reati contemplati dalla legge elettorale? Ora, di fronte a tutto questo, parmi che la censura mossa all'Ufficio centrale dall'onorevole senatore Gallini possa non essere giustificata.

Ho detto che non entrerò nella discussione

del disegno di legge, perchè l'ora incalza e a noi soprattutto una cosa preme, ed è che questa discussione sia rapidamente conclusa: e, se a me fosse consentito, vorrei in nome dell'Ufficio centrale, rivolgere una preghiera al Governo, perchè questa legge, approvata dal Senato, abbia ad essere immediatamente portata alla Camera, per modo che in questo scorcio di sessione essa diventi legge dello Stato; sarebbe lungo attendere tre o quattro mesi, durante i quali, continuando a verificarsi casi dolorosi, si direbbe con verità e con amarezza: c'è una legge per reprimere simili delitti, ma la legge giace non approvata da uno dei due rami del Parlamento. (*Approvazioni*).

Raggiungeremo noi con questa legge il fine che ci proponiamo? Noi non crediamo che la legge sia una panacea; crediamo però che possa valere a far diminuire in quantità notevole il consumo di queste sostanze tossiche, le quali racchiudono tanta minaccia per l'avvenire del nostro paese, che pure, anche di recente, nei suoi momenti più critici, ha dato della sua sanità morale tale manifestazione altissima da improntare di sé un'ora della nostra storia e, forse, noi lo speriamo, un indirizzo della nostra vita pubblica. Sarebbe illusione voler chiedere tutto alla legge: ad essa chiediamo quello che la legge può dare, l'opera repressiva; al costume, all'educazione, alla scuola, l'opera di prevenzione e di preservazione sociale. Questo dovrà essere il coronamento auspicato della legge; per la quale, onorevoli colleghi, in nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di chiedere il vostro suffragio. (*Applausi vivissimi*).

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando agli onorevoli senatori di ascoltare benevolmente le brevi dichiarazioni che io farò per il Governo, in luogo dei colleghi, che avrebbero dovuto essere presenti e che sono stati urgentemente chiamati alla Camera.

Le mie dichiarazioni saranno brevi, perchè la relazione, veramente coscienziosa, chiara e profonda presentata dalla commissione e ora illustrata dalla parola illuminata del senatore Badaloni, effettivamente richiede poche parole da parte del Governo.

Dobbiamo fare purtroppo una dolorosissima constatazione, della quale si rendeva testimone autorevolissimo l'onorevole senatore Marchiafava nel suo discorso; siamo di fronte cioè ad un male, che è diffuso non solamente nel nostro paese ma in tutto il mondo: male che attacca in modo speciale la gioventù, cioè quelle fresche virtù del Paese, alle quali soprattutto dovremmo intendere, per tenerle salde e forti. È evidente quindi l'urgenza di provvedere ed è appunto ispirandosi a questa urgenza che il Governo ha presentato il disegno di legge in discussione.

Se non che il disegno di legge presentato dal Governo è stato sviluppato dallo studio della Commissione in alcuni punti. La Commissione cioè ha creduto opportuno estendere i provvedimenti repressivi anche ai locali e ai ritrovi, nei quali avviene la propaganda del vizio; ha ritenuto opportuno inasprire le pene che il Governo aveva proposto nel suo disegno di legge; finalmente ha aggiunto un ulteriore provvedimento, per cui non si dovrebbe far luogo all'applicazione della legge del perdono e cioè non dovrebbe essere applicata la condizionale. Le ragioni che sono state esposte a sostegno di questo sviluppo del disegno di legge del Governo sono tali che, nonostante le obiezioni del senatore Gallini, il Governo dichiara di accettarle.

Dirò anch'io che ci troviamo in presenza di reati singolari per sé stessi, per le persone che li compiono, per le circostanze che ne accompagnano le esecuzione e per le conseguenze fatali e devastatrici che ne derivano; e tutto ciò giustifica l'inasprimento di pene. Esso può dare la speranza che sia impedita la diffusione del male.

Soggiungerò poi che quando giureconsulti eminentissimi, come l'onorevole senatore Mortara, dichiarano che in questa materia è desiderabile che non si applichi la legge del perdono, non resta che aderire alla proposta, riconoscendo il buon fondamento delle sue ragioni.

In realtà, siamo veramente di fronte a un pericolo che richiede provvedimenti energici e pronti, ed è per questo che, a nome del Governo, accetto anche la raccomandazione del senatore Badaloni di portare il progetto alla Camera perchè possa essere immediatamente discusso, semprechè, beninteso, le circostanze lo consentano.

Mi permetta il Senato di ricordare che recentemente l'onorevole senatore Luzzatti raccomandava che nelle manifestazioni della nostra opera legislativa si dirigesse l'attività del Governo e del Parlamento anche verso provvedimenti che l'onorevole Luzzatti chiamava di « igiene sociale », verso provvedimenti cioè, i quali valessero al tempo medesimo a salvare la salute fisica e la salute morale dei cittadini.

Io credo che, se vi è un provvedimento che deve essere approvato, perchè rivolto a conseguire questi intenti di igiene sociale nel più alto senso della parola, è appunto il provvedimento contro il commercio e l'abuso degli stupefacenti.

E mi permetto di aggiungere alle nobilissime considerazioni degli oratori che hanno presa la parola su questo argomento, che se vi è un periodo della nostra storia, nel quale è necessario tenere illuminati gli spiriti e non lasciarli dominare dalla caligine della perversione, nel quale è necessario che gli animi non si abbrutiscano nel vizio, ma siano elevati verso le più pure idealità, questo periodo è il nostro; ed è perciò che il Senato, accettando di discutere subito i provvedimenti proposti dal Governo, si è reso ancora una volta benemerito della patria! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dagli uffici civili da uno a cinque anni.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Ho chiesto la parola per segnalare un errore tipografico, che, essendo più volte ripetuto nel progetto di legge, deve essere dipeso evidentemente dalla copia dell'originale dato alla stampa. Nell'ultimo capoverso di questo articolo è detto « interdizione dagli uffici civili »; mentre deve intendersi e dirsi « interdizione dai pubblici uffici ».

E, poichè ho la parola, devo far presente al Senato come sia stata richiamata l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla necessità di evitare che il secondo comma di questo articolo abbia a dar luogo ad interpretazioni dubbie nel senso di ritenere che la professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, possa essere una di quelle professioni che sono elencate negli articoli successivi e cioè la professione del farmacista ecc. Ad impedire ciò, l'Ufficio centrale ha ritenuto opportuno che anche in questo capoverso sia ripetuto l'inciso del primo comma e sia detto così: « Qualora il colpevole, che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte che abbia servito di mezzo ecc. ». Ciò perchè la dizione dell'articolo sia tale, da non consentire che, sulla portata delle disposizioni di questo comma possa sorgere dubbio nella mente del magistrato, chiamato ad applicare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pincherle.

PINCHERLE. Avevo chiesto la parola appunto perchè volevo proporre in questo e in alcuni altri articoli successivi la correzione, che l'onorevole relatore ha già fatto alle parole « la interdizione dagli uffici civili ».

Non ho quindi ragione di insistere.

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura dell'articolo 1 così modificato.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non faccia di essi notorio ed abituale commercio eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

I commissionarii per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono es-

sere muniti di speciale autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in qualità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà.

(Approvato).

Art. 5.

I medici chirurghi nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, debbono indicare chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano.

I farmacisti che spediscono ricette prescrittive dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, o quelle dell'articolo 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829,

incorrono nella pena pecuniaria di lire due-mila a lire cinquemila.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'articolo testè letto contempla e punisce l'inosservanza delle formalità per la spedizione di ricette contenenti le sostanze contemplate nella legge.

Tale reato non riguarda che la negligenza, perchè il dolo è escluso, e rientra nell'art. 3 del disegno di legge. Questo art. 5, che consta di due comma, parla nel primo dei medici chirurghi, i quali nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge debbono indicare chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano. Il secondo comma contempla i farmacisti che spediscono dette ricette prescrittive dette sostanze, e non contenenti le indicazioni di cui al comma precedente.

Segnalo all'Ufficio centrale, e per esso all'onorevole relatore, questa lacuna, che mentre la pena dei farmacisti, quelli che sono contemplati nel secondo comma, è una pena la quale venne anche aggravata nel testo dell'Ufficio centrale, in quanto che nel disegno ministeriale era da lire 300 fino a lire 1000, nel testo modificato dall'Ufficio centrale è portata da lire 2000 fino a lire 5000; invece per il primo comma, che riguarda i medici, che sono gli autori originari di queste ricette, e quindi del reato, non v'è nessuna penalità per essi.

Questo articolo prescrive che i medici » debbano » indicare nelle ricette il nome, il cognome, ecc., ma mentre in tutto il contesto di questa legge, all'inosservanza di ogni prescrizione di forma e di sostanza sono poste delle pene severe, e tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori che hanno parlato, hanno encomiato per la severità questo articolo che riguarda i medici, nel primo comma, ma non prescrive ad essi alcuna penalità, qualora essi portino una grave infrazione alla legge stessa.

Si colmi questa lacuna, la quale diventa tanto più importante se si pone in relazione con l'articolo 6 del testo unico delle leggi sanitarie, e con l'art. 49 del regolamento citato appunto nel secondo comma dell'articolo stesso, il quale ultimo prescrive che il medico assuma la responsabilità delle sue prescrizioni.

Spero che le mie osservazioni possano essere accolte, introducendo nel primo capoverso « dietro comminatoria in difetto della pena di cui al comma seguente ». Confido che questo emendamento, il quale è ispirato dal bisogno di mettere in armonia tutte le parti della legge animata dal concetto di reprimere questi gravissimi danni sociali, sia accettato dall'Ufficio centrale e specialmente dall'onorevole relatore, che nella sua relazione sobria, lucida e perspicua nella forma ed esauriente nella sostanza, ha dimostrato di essere ispirato da alto senso di sana e previdente umanità. Perciò il mio emendamento sarebbe questo: che in fine del comma primo, dopo la parola « rilasciano » si aggiunga: « dietro comminatoria in difetto delle pene di cui al comma seguente ». (*Approvazioni*).

BADALONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. Non vi ha, in seno all'Ufficio, su questo argomento, perfetta concordia di pensiero: onde io sono notevolmente perplesso. La ragione, che mi muove a non essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Rota, non sta in considerazioni d'indole astratta, nelle quali potrei forse anche consentire con lui; ma in un fatto concreto: la legge stabilisce già per i farmacisti l'obbligo di trattenere la ricette originali in base all'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie e stabilisce altresì ch'essi debbano notarvi il nome, cognome e indirizzo delle persone cui furono rilasciate.

Dunque la legge sanitaria, che è la legge fondamentale in materia, prevede già che il medico non scriva e non sia tenuto a scrivere il nome e cognome della persona cui vengono prescritte sostanze tossiche; non solo, ma l'articolo 49 del regolamento della legge sulle farmacie stabilisce che, quando in una ricetta siano prescritte dal medico sostanze venefiche a dosi pericolose, il farmacista deve esigere che il medico dichiari sulla stessa, per iscritto, che la spedizione è fatta sotto la sua responsabilità, e indichi il fine a cui deve servire.

Questo disegno di legge, invece, anche per il medico stabilisce che, quando si tratti di sostanze tossiche stupefacenti, egli debba segnare il nome e cognome sulla ricetta, con la quale vengono prescritte. E sin qui è bene: ma quando il medico mancasse a tale obbligo,

porre una grave sanzione per questa omissione, mentre in nessuna delle leggi sanitarie se ne fa cenno, anzi dal complesso delle stesse si deduce non esistere per il medico l'obbligo di apporre il nome e cognome, anche quando si tratti di veleni; a me pare doversi ritenere una misura eccessiva e non informata a criterio di equità. La legge esige che il medico segni nelle ricette, con cui vengono ordinati i veleni stupefacenti, il nome e cognome, perchè men facile sia al farmacista incorrere, per negligenza, nella violazione della legge: ma non propone per il medico alcuna sanzione punitiva: e, per gli stessi farmacisti, non commina alcuna nuova pena: aumenta solamente la gravità delle sanzioni esistenti.

D'altra parte, nei riguardi dei fini della legge, questa sanzione non raggiungerebbe alcun risultato utile; inquantochè la ricetta del medico non è un ordine perentorio per cui il veleno debba essere somministrato; essa non diviene tale per il farmacista, se non quando sia corredata di tutte le indicazioni e redatta nelle forme volute dalla legge. Per queste ragioni, che sono ragioni concrete, e che hanno fondamento sulle nostre leggi generali sanitarie, non negando in linea astratta che possa esservi conforto d'argomenti alla tesi prospettata dall'onorevole Rota, in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di non essere in grado di accettare l'emendamento proposto.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Effettivamente le osservazioni fatte dall'onorevole Rota mi sembrano molto serie, perchè in realtà è fatta una prescrizione per i signori medici, ma poi la prescrizione è priva di sanzione: anche i medici sono richiamati a compiere un dovere, perchè la legge possa raggiungere il suo scopo; viceversa se mancano a questo dovere, essi, secondo la proposta della Commissione, non sono perseguiti in nessun modo. Ecco perchè io, pur rimettendomi a ciò che deciderà il Senato, aderisco alla proposta dell'on. Rota.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Rota?

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho domandato la parola unicamente per una questione di forma. Non mi pare cioè che la forma usata in questo emendamento corrisponda con tutta precisione al concetto giustissimo che si vuole esprimere.

Il collega senatore Rota può certamente sostituire alla proposta espressione un'altra che sia più rispondente al suo pensiero; senza che egli abbia bisogno di un mio tardo suggerimento.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Si potrebbe dire semplicemente: « sotto comminatoria delle pene ecc. ».

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Mi pare che si dovrebbe usare un linguaggio più conforme all'uso legislativo; che si dovrebbe perciò dire così: « I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge non indichino chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire 2000 a lire 5000.

« La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono, ecc. ».

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la redazione proposta dall'on. senatore Pincherle.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo accetta la formula suggerita dall'on. senatore Pincherle.

PRESIDENTE. Prego allora l'on. senatore Pincherle di voler mettere per iscritto l'emendamento da lui presentato e che l'Ufficio centrale ed il ministro hanno dichiarato di accettare.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Io non so spiegarmi per quale motivo si sia sostituita nella ultima riga di questo articolo alla parola « ammenda » l'espressione generica « pena pecuniaria ». A me pare preferibile la parola « ammenda » perchè ha un

significato tecnicamente più preciso, in relazione al fatto di cui si tratta in questo articolo che riveste i caratteri tipici di una contravvenzione, e non già di un delitto.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno di far rilevare all'on. senatore Venzi che nel successivo articolo, il sesto, si parla di « pena pecuniaria ». Per ragioni quindi di uniformità, l'Ufficio centrale deve aver creduto opportuno di usare anche nell'art. 5 l'espressione « pena pecuniaria » in luogo della parola « ammenda » usata nel testo ministeriale.

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. In relazione alla osservazione dell'onorevole senatore Venzi, io debbo dire che, non essendo giurista, ho dovuto andare a consultare il codice, e mi sono imbattuto in questa definizione: che ammenda, secondo il codice penale, significa una pena pecuniaria che non va oltre le 2000 lire: ora, siccome nelle sanzioni di questo articolo, tale cifra è superata, ho detto a me stesso, nell'emendare l'articolo: bisogna sostituire la parola « ammenda » con la espressione « pena pecuniaria ».

Non so se questo sia esatto; ma tale è la ragione che mi ha mosso nel procedere a questa sostituzione.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. A suffragio delle ragioni che ha testè dette l'onorevole relatore per dimostrare che siano più giuste le parole « pena pecuniaria » della parola « ammenda » sta il fatto anzitutto del limite, in secondo luogo, e contrariamente a quanto venne detto testè, qui non si tratta di una contravvenzione, ma di un delitto colposo; perchè la negligenza, la imprudenza, la inosservanza delle norme non porta alla contravvenzione, ma al delitto colposo. Quindi è preferibile il dire « pene pecuniarie » anzichè dire « ammenda », poichè quest'ultima parola si riferisce unicamente alle contravvenzioni. Credo quindi che le parole sostituite dall'Ufficio centrale siano proprie e giuste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo proposto dal senatore Pincherle e accettato dall'Ufficio centrale, dal Governo e dal senatore Rota:

« I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge non indichino chiaramente nelle ricette il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

« La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono le ricette prescriventi dette sostanze » e il resto come nel testo dell'Ufficio centrale, salvochè vengono soppresse in ultimo le parole « incorrono nella pena etc. » che altrimenti sarebbero ripetute.

Pongo ai voti l'articolo così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Evidentemente i sacrosanti fini che questa legge si propone sarebbero stati frustrati se nel tempo stesso non si divisava un sistema di controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze nella legge contemplate.

Ma come sarà congegnato questo controllo? Molto opportunamente il disegno di legge non è entrato in questi particolari, e li rimette a un futuro regolamento. L'articolo parla di un controllo « secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento ».

Orbene: queste norme e i provvedimenti relativi saranno di una portata evidentemente la più diversa e la più disparata. Potremo avere dei sopraluoghi, delle improvvise ispezioni, per evitare che vengano occultate eventualmente queste sostanze dai detentori; saranno prescritti dei registri che essi debbano tenere, e che debba la pubblica autorità, quando che sia, poter ispezionare; saranno dettate minute norme quanto alle forme onde questi registri vogliono esser

tenuti e via dicendo. Se così è, di fronte a questa varietà di disposizioni, di portata la più diversa, che il regolamento conterrà, mi pare non opportuno il fissare fin d'ora per qualsiasi violazione delle norme stesse un'unica e severa pena. La pena varierà secondo l'entità appunto della trasgressione medesima. C'è chi tenta di occultare, di sottrarre a possibili ispezioni e sopraluoghi, sostanze venefiche di quelle a cui la legge si riferisce, nascondendole per esempio in sotterranei o in tiretti segreti di un armadio? E allora si sarà opportuno applicare le stesse pene che l'art. 1 ha disposte, anzichè limitarsi semplicemente a quelle pene pecuniarie che il capoverso dell'art. 6, come era proposto dal Governo, comminava, perchè è stato detto assai bene nella splendida relazione del collega Badaloni che la pena pecuniaria per chi esercita questo commercio altrettanto lauto e remuneratore quanto turpe, è cosa che riesce del tutto indifferente, e quindi è opportuno nei casi più gravi l'applicare oltre le pene pecuniarie anche quelle pene afflittive che trovansi nell'art. 1. E viceversa per una irregolarità qualsiasi, forse casuale, nella tenuta dei registri sarebbe già eventualmente troppo aspro il fissare una volta per sempre quella pena pecuniaria da mille a tremila lire che il disegno di legge proponeva, e più che mai fuor di misura l'applicazione di quelle pene afflittive che inflessibilmente e senza distinguere sono richiamate nel capoverso sostituito dall'Ufficio centrale, ov'è detto che ai trasgressori si applicano senz'altro le pene sancite dall'articolo primo del disegno di legge. Quindi io farei una modesta proposta, che spero possa essere accolta dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

La proposta è questa: demandiamo ai compilatori del regolamento il fissare queste pene. Si dica nella legge che si dà questa facoltà al potere esecutivo entro certi limiti, ma la varietà delle circostanze appunto converrà sia esaminata dal potere esecutivo e che esso coordini la entità delle pene alla gravità delle colpe. Quindi proporrei l'emendamento seguente:

« Il regolamento potrà comminare pene contro i trasgressori di tali norme entro i limiti indicati dall'articolo primo del disegno di legge ».

Così sarà possibile che, nei casi più gravi, si

giunga, come l'Ufficio centrale domanda, alla pena stessa in quel primo articolo comminata, mentre nei casi meno gravi si applichino, come giustizia vuole, pene minori.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. L'articolo 6 stabilisce che un regolamento debba disciplinare le norme per l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate dalla presente legge. Senonchè, per le ragioni di urgenza così autorevolmente qui affermate, e anche perchè talora avviene che non si può dar luogo all'esecuzione delle leggi perchè se ne attende il regolamento esecutivo, io credo che sarebbe opportuno modificare l'articolo con questo semplice emendamento. Dopo le parole « apposito regolamento » bisognerebbe aggiungere le parole seguenti « da emanarsi non oltre un mese dalla promulgazione della legge ».

BADALONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la variante proposta dal senatore Lusignoli, ma non crede di potere accettare l'emendamento del senatore Polacco. Non crede di poterlo accettare perchè sarebbe assai strano che avesse ad essere demandato al regolamento lo stabilire le pene per un reato che viene determinato dalla legge.

Nell'emendamento portato al disegno ministeriale, l'Ufficio centrale fu mosso da questo pensiero: l'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce le pene da cui sono colpiti i fabbricanti, negozianti, commissionari di prodotti tossici stupefacenti: a differenza dell'articolo primo che punisce anche la detenzione, l'art. 2 non punisce che la vendita, essendo evidente che la detenzione di prodotti tossici non possa costituire reato per quelli che dei prodotti stessi sono abilitati a fare legittimo commercio.

Ora, perchè questi prodotti tossici non siano stornati dal corso del commercio legittimo e non vadano ad alimentare i rivoli del commercio clandestino, la legge dispone un ordine di controlli, le cui norme saranno stabilite per regolamento. Qualora i fabbricanti e i commercianti si sottraessero al controllo, sono colpiti con una pena pecuniaria.

Orbene, se i detentori si sottraggono al controllo, che cosa avviene? Questo: che essi ri-

mangono o possono rimanere detentori di una parte di quelle sostanze tossiche, su cui la legge intendeva esercitare la sua vigilanza per investigare a qual fine ed in qual modo fossero state impiegate. E, per questo fatto, essi non possono essere colpiti che con una multa: possono essere costretti, cioè, a pagare qualche migliaio di lire all'erario, mentre, sottraendosi al controllo, possono procurarsi dei lautissimi guadagni. Ora quale sanzione punitiva rappresenterebbe in questo caso la multa comminata dalla legge? E la parte di sostanze tossiche sottratte al controllo non sarebbe essa destinata ad alimentare il commercio abusivo e la somministrazione dolosa degli stupefacenti, che la legge vuole impedire? Quindi il commerciante, il farmacista, il commissionario, i quali si sottraggono al controllo, diventano dei detentori di sostanze tossiche: e si trovano nelle stesse condizioni di colui che le detiene senza averne l'autorizzazione, cioè nel caso contemplato dal primo articolo del presente disegno di legge; debbono quindi essere colpiti dalle stesse sanzioni.

Quanto alle modalità del controllo, di cui ha parlato, con il consueto acume, l'onorevole senatore Polacco, queste certamente potranno trovare nel regolamento opportuna disciplina; ma che oggi noi si possa o si debba rimettere ad un regolamento le pene da applicare alla trasgressione delle disposizioni della legge, che stiamo discutendo, pare all'Ufficio così enorme da non potersi accettare, quantunque, se qualche cosa a ciò potesse indurlo, questa sarebbe solamente l'autorità del nome dell'onorevole proponente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Polacco se mantiene il suo emendamento.

POLACCO. Mi siano permesse poche parole di esplicazione. Io sarò stato forse poco felice nell'esprimermi, certo è che l'Ufficio centrale non ha bene inteso il mio pensiero. Non intendo nè ho mai lontanamente pensato di dire che chi sfugge al controllo debba sfuggire alla meritata punizione; io non ho domandato l'impunità, Dio me ne guardi. Badate, l'imperativo della legge è diretto anzitutto alla pubblica Amministrazione che si vuole eserciti il controllo: poi si soggiunge che tale controllo si farà con le norme da fissarsi in un regolamento speciale. E bene soggiungeva il disegno

ministeriale (a parte il giudizio sulla unicità ed entità della pena) che ad una certa pena sottostaranno i contravventori di tali norme di là da venire.

L'Ufficio centrale, volendo inasprire la pena, la propone nella misura dell'articolo 1 contro i *trasgressori* in genere.

Certo esso ha voluto alludere ai trasgressori di queste norme future, perchè se no quali trasgressori si potrebbero intendere? Si tratterà dunque dei trasgressori delle norme regolamentari che a codesto controllo attengono, e queste norme, come dissi or ora, possono essere dalla portata più varia, e sarebbe ingiusto non proporzionare alla gravità delle mancanze la pena da infliggere.

Quindi con la mia proposta non si sfugge per nulla la pena, da chi si sottrae o tenta sottrarsi al controllo. Ma io son pronto a modificare anche la formula per maggiore chiarezza; non dirò più: il regolamento potrà comminare ecc. ma dirò in via imperativa: il regolamento comminerà pene di varia portata ai contravventori delle predette norme entro i limiti indicati dall'articolo 1^o della presente legge. Si potrà giungere al massimo della reclusione, fino ai nove mesi, quando ci sia una contravvenzione a norme sostanziali e applicare una pena minore per chi ad esempio abbia bensì tenuti i voluti registri ma non in perfetta regola, come nei casi di fallimento si distingue e variamente si punisce la bancarotta semplice e la fraudolenta.

Riassumendo: nessuna contravvenzione; nessuna trasgressione alle future norme rimarrà impunita, ma, secondo giustizia vuole, sarà punita in varia misura, secondo l'entità della trasgressione medesima. Quello ch'io propongo si faccia è comunissimo in tutta la legislazione. Le leggi per le loro ulteriori modalità di applicazione rimandano a futuri regolamenti con facoltà delegata di stabilire le relative penalità, purchè però queste si contengano entro determinati limiti indicati dalle leggi medesime.

Io spero che queste dilucidazioni inducano l'Ufficio centrale ad accogliere il mio emendamento.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Sono stati presentati due emendamenti: uno dell'onorevole senatore Lusignoli, relativamente al termine, entro il quale dovrebbe essere presentato il regolamento; e appunto in omaggio alle ragioni di urgenza relative a questo disegno di legge, dichiaro di accettare l'emendamento nel senso che il regolamento debba essere emanato entro un mese.

L'altro emendamento è stato proposto dal senatore Polacco. Ora, questo secondo emendamento è fondato, come al tempo stesso hanno fondamento le osservazioni fatte dall'onorevole Badaloni. Mi pare infatti che si debbano distinguere due casi: il primo caso è quello di chi si sottrae al controllo: e questo caso implica una responsabilità da punirsi ai sensi dell'articolo 1, quindi con la pena indicata nell'articolo 1. Il secondo caso è quello a cui si è riferito il senatore Polacco, e cioè il caso di altre eventuali trasgressioni che possano essere contemplate nel regolamento. Per queste trasgressioni, che possono essere anche di minima entità, giustamente osserva il senatore Polacco che sarebbe eccessivo applicare pene troppo gravi, come quelle dell'art. 1. Io credo che la cosa si potrebbe chiarire dicendo: colui che si sottrae al controllo è punito ai sensi dell'art. 1 della presente legge e colui che viola le altre disposizioni del regolamento incontra le penalità che saranno indicate nelle disposizioni del regolamento stesso. Ed io sono del parere che questo possa essere fatto, purchè si indichino i limiti massimi delle pene che nel regolamento potranno essere disposte. Vi sono molti altri casi analoghi: per esempio il regolamento relativo alla circolazione che commina delle disposizioni punitive consentite dal Parlamento al potere esecutivo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sono lietissimo delle spiegazioni fornitemi e della adesione data dal ministro alla mia proposta; perciò rettificherò la formula in modo da togliere i dubbi espressi dall'onorevole Ministro.

E propongo questa dizione:

« Chi si sottrae al controllo incorre nelle pene sancite dall'articolo 1 della presente legge; il regolamento firserà entro i limiti dello arti-

colo stesso le pene comminate ai contravventori alle norme da esso stabilite ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta a questo articolo proposta dal senatore Lusignoli ed accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale. Leggo tale aggiunta: « Rimanendo stabilito con apposito regolamento da emanarsi non oltre un mese dopo la promulgazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Leggo ora l'emendamento proposto dal senatore Polacco: « Chi si sottrae al controllo incorre nelle pene sancite dall'articolo 1° della presente legge. Il regolamento fisserà entro i limiti dell'articolo stesso, le pene comminate ai contravventori alle norme da esso stabilite ».

BATTAGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, desidero chiedere un chiarimento circa l'emendamento proposto dal senatore Polacco. Con la formula: « Entro i limiti dell'articolo stesso » (cioè dell'articolo 1°) cosa si intende dire? Se ho ben compreso le ragioni esposte dall'onorevole ministro, questi consente nel concetto che le trasgressioni per il mancato controllo siano punibili con le pene di cui all'art. 1°; aggiunge però che vi sono delle trasgressioni di assai minore importanza giuridica. Ma se nella legge diciamo « nei limiti delle pene stabilite dallo articolo 1° » non sarà possibile che si discenda al disotto delle pene in esso stabilite; il che, se ho bene compreso, porta una sproporzione di pene fra una violazione di legge, che può essere minima, ed un'altra più grave. Chiedo dunque un chiarimento, che illustri il concetto della formola proposta.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Io non mi azzardo a improvvisare una proposta. Ma vorrei un chiarimento dal senatore Polacco. Il capoverso di questo articolo dice che chi si sottrae al controllo riguardante l'entrata e l'uscita di queste sostanze è punito con le pene stabilite dall'articolo primo e dopo, secondo la proposta del senatore Polacco, verrebbe il capoverso per il quale chi si sottrae alle norme stabilite per quello stesso controllo dal regolamento può

essere punito con pene da indicarsi nel regolamento stesso (che speriamo sia pubblicato entro un mese dalla pubblicazione della legge, secondo la proposta del senatore Lusignoli, votata or ora), pene che possono arrivare al massimo stabilito dalla legge.

Dunque sono le norme del regolamento che determineranno i modi del controllo e le pene per la loro trasgressione. Ciò posto, a chi abbia importato o esportato di codeste sostanze sottraendosi al controllo, il giudice applicherà le pene dell'art. 1 in base alla prima parte dell'articolo o le pene del regolamento in base al capoverso? Mi pare che il contenuto della prima parte sarebbe eguale a quello della seconda. La prima parte punisce coloro che sfuggono al controllo, e siccome poi il regolamento stabilisce la modalità di questo controllo e le pene relative per i trasgressori, mi pare che si avrebbe una duplicazione. Io comprendo la disposizione originaria, ma non la proposta che ha fatto adesso il senatore Polacco.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Io ho dovuto per amor di conciliazione modificare la mia proposta originaria che contemplava in verità tutti i casi.

Solo, rendendomi conto di quanto ha detto giustamente l'onorevole Battaglieri, anzichè dire che il regolamento comminerà pene ai contravventori delle sue norme « entro i limiti » sostituirei la dizione: « non oltre i limiti » delle pene stabilite nell'articolo 1 della legge. Così è reso più chiaro che si potrà spaziare in questa pena dal minimo fino al massimo contenuto in detto articolo 1° a giusto criterio dei compilatori del regolamento e secondo la varia entità dei casi. Purtuttavia se l'Ufficio centrale me lo consentisse, io manterrei la mia proposta originaria, che ho accondisceso a sdoppiare in omaggio alle considerazioni dell'onorevole ministro, ma che certo nella sua generalità era tale da escludere possibili ambagi e dubbiezze.

Voci. Ritorniamo allora alla prima formula.

POLACCO. Si direbbe dunque che il regolamento comminerà le pene contro i contravventori alle predette norme non oltre i limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge. E rimane inteso che chi commette il massimo di questo reato sottraendosi al controllo avrà il

massimo della punizione, rappresentata dalla sanzione dell'art. 1 della legge.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Senatore Polacco, mi permetta, io vorrei suggerire un'idea.

Per evitare il rilievo fatto acutamente dal senatore Pincherle, proporrei che si facesse un articolo finale, nel quale si dicesse che sarà emanato, nel termine di un mese, il regolamento e che questo regolamento conterrà le disposizioni per l'esecuzione della presente legge e conterrà le sanzioni per le violazioni al regolamento stesso, nel senso che il regolamento non si riferirà soltanto al caso del controllo evitato, ma a tutti gli altri casi che eventualmente possono presentarsi nell'esecuzione della legge e che oggi non potremmo singolarmente prevedere. Ecco perchè dico che, lasciando immutato l'articolo in quanto si riferisce e chi si sottrae al controllo, si potrebbe poi, con un articolo aggiuntivo, parlare del regolamento, che si riferirà in genere a tutta la materia, e che potrebbe essere concepito come suggeriva l'onorevole Pincherle.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha inteso la proposta dell'onorevole ministro, si tratterebbe di fare un'articolo aggiuntivo.

Domando all'Ufficio centrale ed al suo relatore se accettano questa proposta.

POLACCO. Ritiro il mio emendamento a questo articolo: esso troverà il suo posto alla fine della legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo sesto, ma prima di metterlo ai voti interrogo il Senato se non creda che anche la questione del tempo dell'emanazione del regolamento sia meglio rimandarla all'articolo aggiuntivo.

Voci. Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, pongo ai voti l'articolo come era stato proposto dalla commissione senza nessuna aggiunta: bene inteso l'emendamento Lusignoli già votato dal Senato è che limita ad un mese la presentazione del regolamento, sarà inserito all'ultimo articolo della legge.

Chi approva l'articolo sesto nel testo proposto dalla Commissione è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui ai precedenti articoli sono confiscati.

(Approvato).

Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'articolo 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

La chiusura può essere definitiva o temporanea: in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Per non far perdere tempo al Senato non svolgerò e tanto meno amplierò le ragioni per cui ho criticato un po' l'inasprimento di queste pene fatte dalla Commissione; perciò mi trovo in una posizione molto curiosa. Mentre criticavo la Commissione per l'eccessivo inasprimento del progetto ministeriale, è venuto poi il Governo ad accettare l'inasprimento proposto dalla Commissione stessa; perciò io non avrei più ragione di parlare.

Però non mi persuadono le ragioni di questi inasprimenti anche perchè sappiamo che, quando il giudice deve applicare una pena che ritiene troppo grave, finisce per non applicarla. (*Commenti*).

Io non voglio andar contro all'opinione generale del Senato; mi limito a domandare un chiarimento per l'ultimo alinea, dove si dice che anche i mobili e gli arredi dei locali saranno confiscati.

Può avvenire che questi mobili siano dati da un fornitore o che ci sia un privilegio sopra di essi da parte del padrone di casa; vorrei sapere se la confisca si estenda anche a sop-

primere i diritti di costoro, che suppongo siano innocenti, perchè, se sono colpevoli, è giusto che siano anch'essi colpiti.

BADALONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI, *relatore*. La confisca deve intendersi in modo assoluto, a chiunque possa appartenere la suppellettile che occupa questi locali. E la ragione che ha determinato l'Ufficio centrale a venire a questa decisione è che molte volte questi locali sono arredati in guisa particolare da rispondere ai fini dei convegni, che in essi si tengono, e a quella raffinatezza di sensazioni, che gli accoliti al vizio in essi ricercano.

Per queste ragioni, è sembrato opportuno che tutto quello che costituisce la suppellettile di questi locali debba essere confiscata, affinché la pena che colpisce il possessore sia tale da costringerlo seriamente a pensare alle conseguenze, nelle quali egli potrebbe incorrere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre mesi e con la multa da lire mille a lire cinquemila.

Alla pene suddette può essere aggiunta la interdizione temporanea da tre mesi a un anno dagli uffici pubblici.

In caso di recidiva, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi associo completamente alla proposta di aggravamento delle pene fatta dall'Ufficio centrale per i reati preveduti in questa legge, per quanto si riferisce ai commercianti della cocaina, o di altri stupefacenti, e ai tenitori di quei locali di trattenimento dove si adescano i giovani a darsi a questo vizio; ma non potrei aderire ugualmente alle sanzioni così gravi proposte dall'Ufficio centrale contro le persone adescate, le quali sono vittime dei

primi, soprattutto quando si tratti della prima volta.

Ora, nell'articolo 9 si legge: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000 ».

Io prego di osservare che il nostro sistema penale ha stabilito due scale di pene, alcune delle quali come la reclusione, sono riservate ai reati più gravi e disonorevoli, mentre altre, come la detenzione e la multa, non hanno tale carattere. Orbene, mi pare che non sia il caso di colpire con le pene della prima specie coloro che sono vittime di istigatori e che forse cadono in errore per la prima volta, se non addirittura inconsapevolmente. Perciò io vorrei che si stabilisse una grande distinzione fra coloro che inducono altri a far uso di questi stupefacenti, e coloro che invece si lasciano indurre al vizio; fra i corruttori e i traviati. Per questi ultimi si dovrebbe adottare, invece della reclusione, per la prima volta, la pena pecuniaria, e poi la interdizione dai pubblici uffici, e anche — se si vuole — la detenzione, in caso di recidiva.

Se l'Ufficio centrale accetta questo mio concetto, io proporrei un emendamento in questo senso:

« Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000; ed in caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e anche la detenzione fino a tre mesi ».

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Quando l'onorevole Mortara ha esposto la sua tesi riguardo alla non applicabilità della legge del perdono per questi reati, io ho provata una certa titubanza, perchè una norma generale di legge veniva abolita in una legge speciale. Però ho capito che un ciclone, come questo, di vero abuso di droghe ferali che imperversa sul nostro paese, porta alla necessità di un rigore maggiore, perchè è indispensabile correre al riparo contro questo veleno che viene a minare lo sviluppo della nostra magnifica gioventù, e ho aderito alla tesi.

Ma in questo momento, leggendo l'articolo, provo una riluttanza a dare il mio voto a una sanzione che infligge la reclusione a chi, anche implicitamente dal luogo ove fu condotto per caso, si trovi in mezzo a un convegno di cocainomani. E questo medesimo sentimento, come avete inteso, sorse anche nell'animo di quel grande giurista che è il senatore Garofalo. Dice infatti l'articolo: « coloro che abbiano partecipato a tali convegni. . . . » Ora, l'articolo otto indica quali sono questi convegni, cioè i convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze velenose; stabilisce dunque che la riunione delittuosa è quella delle persone nefaste che, usando di cocaina, fanno cosa pernicioso alla salute della nostra gioventù. Ma nell'art. 9 il concetto della partecipazione dolosa non viene così precisato, perchè è detto soltanto « coloro che partecipano a tali convegni » e può dar luogo a dubbi che parmi doveroso eliminare.

Ora, chiunque conosce il nostro ambiente giovanile sa come, quando gli adolescenti si adunano per dedicarsi a godimenti serali, ognuno ha una proposta da fare perchè si vada in un luogo piuttosto che in un altro; può darsi che chi avete benissimo chiamato il trascinatore, coll'indicazione del caffè tale o tal'altro, faccia comprendere ai suoi compagni che ivi si riuniscono coloro che usano la cocaina. Ed allora potrebbe avvenire che alcuni di questi giovani si trovassero incautamente in taluno di questi luoghi, e per il solo fatto della presenza sarebbero colpiti da tre mesi di reclusione.

Ora, io penso che a questo veramente bisogna porre riparo, perchè pensiamo, onorevole relatore, che noi siamo legislatori padri di famiglia. Noi in questo momento vogliamo sancire norme rigorose contro un male terribile, qual'è il veleno che viene distribuito da ingordi speculatori: ma non dobbiamo lasciarci trascinare dall'ira contro gli autori, dimenticando la pietà contro le vittime e non riflettendo sui vari casi che possono avvenire nella vita. I giornali hanno raccontato come avvengano questi convegni: tutti hanno detto che i ritrovi sono i caffè. Quando alcuni giovani decidono fra loro di andare ad uno, piuttosto che ad un altro caffè, non sempre sanno, o possono sapere, che là troveranno degli incet-

tatori, o delle donne depravate e viziose, che potranno colle moine della perversità trascinarli all'uso dei fatali veleni. Ora, può accadere che, appunto, mentre uno di questi giovani, credendo di andare in luogo lecito, si trova invece in uno dei ritrovi contemplati dalla legge, avvenga una ispezione della polizia, e per il semplice fatto della presenza si qualifichi questa come partecipazione e si condanni a tre mesi di reclusione il giovane caduto nelle reti di questi malvagi, proprio senza colpa o peccato.

Io domandavo a me stesso se la parola « non abitualmente » potesse esser tale da ovviare a questo inconveniente. Ma allora verrebbe la difficoltà di sapere dove comincia e dove finisce l'abitudine. Io pensavo di dire: « coloro che più di una volta abbiano partecipato » perchè il semplice fatto di essersi trovato una volta in uno di questi luoghi non può costituire la colpa da doversi punire con tre mesi di reclusione.

Ma forse nè l'una nè l'altra parola rispondono allo scopo, e quindi inviterei l'Ufficio centrale a studiare una formula sui precedenti delle altre legislazioni che parmi considerino il caso da me indicato.

Certamente l'inconveniente è grave: Io non mi associo neppure alla proposta dell'onorevole Garofalo, perchè con essa non si ovvia all'inconveniente di poter per avventura colpire chi, senza alcuna volontà di usare della droga mortifera eccitatrice dei sensi, si trovò in mezzo a un gruppo di depravati.

Si può sapere dove si va quando si entra in una casa da tè, o in una casa da giuoco, ma si può trovarsi di fronte all'ignoto quando si accede all'invito di andare in un caffè. Perciò bisogna essere cauti e non confondere il vizio col caso.

Lo spirito che anima questa legge, indubbiamente benefica e provvida, intende colpire l'uso della cocaina. Colpisca adunque chi fa la vendita, chi si presta a far da comparsa per agevolare il turpe mercato, ma non esageri dando un carattere uguale a ogni presenza in quei convegni di riprovevoli orgie. Tra autore e vittima le nostre leggi mai fecero confusioni. E qui invece si rischia cader nell'inconveniente che mi par di avere sufficientemente illustrato.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io avevo perfettamente le medesime preoccupazioni giustissime dell'onorevole Pavia, e però, senza ripetere le considerazioni già fatte, ad esse perfettamente mi associo. Tuttavia non condivido la formula con la quale l'onorevole Pavia crede di ovviare agli inconvenienti che si verificherebbero per coloro i quali per avventura partecipassero, anche senza sapere di che si tratta, ad uno di questi convegni, perchè il modo col quale è redatto l'articolo 9, cioè « coloro che abbiano partecipato a tali convegni » potrebbe portare all'applicazione della pena anche a colui che eventualmente si trovasse, senza sapere di che si tratta, ai convegni in esame.

A me pare che sarebbe opportuno usare la formula adoperata in tante altre disposizioni della nostra legge positiva: « coloro che abbiano scientemente partecipato ai convegni, ecc., saranno puniti, ecc. ».

Per modo che, dicendo « coloro che scientemente abbian preso parte ai convegni » evidentemente si elimina il caso di colui che si trova, senza saperlo, in un convegno del genere.

Richiamo l'attenzione anche dell'Ufficio centrale sul capoverso che commina la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e faccio adesso la osservazione che avrei fatta all'articolo 1, se non fossi giunto tardivamente.

Quando si parla, in genere, di interdizione temporanea dai pubblici uffici, la interdizione non importa la sospensione dall'esercizio della professione e dell'arte, se non si dica espressamente, e ciò per l'art. 20 del Codice penale.

Ciò posto, credo che l'articolo debba essere modificato così: nella prima parte aggiungere la parola « scientemente »; e per coloro che sono colpiti dalla interdizione temporanea dai pubblici uffici indicare espressamente la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dal senatore Garofalo, che leggo: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al presente articolo, sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000 per la prima volta, ed in caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da

tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi ».

Vi è anche un emendamento del senatore Pavia, che consiste nello aggiungere le parole: « Coloro che abbiano partecipato più di una volta ai convegni ».

Il terzo emendamento del senatore Cannavina non è stato ancora portato al banco della Presidenza: prego il relatore a far conoscere il suo pensiero sui primi due emendamenti.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale è di avviso che le proposte del senatore Garofalo possano essere accolte. L'Ufficio, veramente, avrebbe preferito che fosse rimasta la pena limitatrice della libertà personale, sia pure sostituendo la detenzione alla reclusione.

Forse vi è in questo proposito un pensiero nascosto; un pensiero che poteva sorridere all'animo del medico ed essere ripudiato dalla mente del giurista: questo, che a quelli tra cotesti giovani, che non sono ancora completamente perduti, la pena stessa potesse offrire il modo di curarsi, di guarire, di emendarsi; trovati in simili ritrovi e tradotti al carcere, non potrebbero non essere riconosciuti e trattati come ammalati, ed essere quindi dal carcere trasferiti all'infermeria, agli ospedali e alle case di salute, dove, essendo necessariamente privati della droga, potrebbero forse raggiungere la propria redenzione.

Ma, ripeto, tutto questo può rispondere a una larga visione d'igiene sociale, può magari essere il pensiero nascosto dell'Ufficio, ma non può essere addotto come motivo sufficiente di una misura, vorrei dire di una provvidenza di questo genere. Se però il senatore Garofalo intenda insistere nella sua proposta, che ha un grande fondo di misura e di equità, l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà ad accettarla.

Non mi è consentito di dire altrettanto degli altri emendamenti che sono stati proposti. Il senatore Cannavina, rendendosi anche conto delle obiezioni che hanno trovato eco nell'animo dell'egregio Collega senatore Pavia, ha proposto che si dica; coloro i quali abbiano scientemente partecipato; io prego l'onorevole Cannavina di non volere insistere in questa sua proposta; credo che il giorno in cui questo aggettivo fosse nell'articolo, tutti gli avvocati del mondo apparirebbero dinanzi ai tribunali a dimostrare che nessuno dei loro

difesi era sciente di ciò che si sarebbe compiuto. Ritengo piuttosto che una formula diversa possa adottarsi: la formula adottata nella legge francese e nella legge inglese, che suona così: coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto delle disposizioni dei precedenti articoli, *per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, ecc.*

Questo emendamento raccoglie in fondo così il concetto che dettava la proposta dell'onorevole Cannavina, come il pensiero che ispirava la parola dell'onorevole senatore Pavia.

Il senatore Pavia ha parlato con un grande sentimento paterno dei giovanetti che possono essere, inscienti, tratti in questi luoghi; ma io mi permetto di dire all'onorevole Pavia che bisogna sapere che cosa è questa piaga dolorosa del cocainismo; giacchè il cocainismo non è, come l'avvelenamento della morfina, un'ossessione solitaria, per cui la vita del morfomane si sottrae agli sguardi altrui; il cocainismo, per la natura stessa delle sensazioni che suscita, rifugge dalla solitudine, ha bisogno di codesti ritrovi e di codesti convegni, perchè esso vive della folla che accoglie intorno a sé: folla di avventurieri e di avventuriere; di speculatori e di vittime; e soprattutto una folla di giovani; i nostri giovani, che, tornati dalla guerra, dopo quattro anni di sofferenze, di fatiche, di sacrifici, di passione sotto una disciplina di ferro, menomati nella loro resistenza nervosa, anche se originariamente immuni da ogni labe degenerativa, accorrono, come assetati a dissetarsi, a cercare in codesti ritrovi, più o meno eleganti, più o meno equivoci, il piacere, la gioia, la vita; ed essi, che pur così grande idealità illuminava, ivi perdono tutto e finiscono per rinunciare a tutto, alla salute, alla dignità, all'avvenire; a tutto, fuorchè al veleno.

Ora, di fronte a questa condizione di cose, non bisogna che noi andiamo in ogni articolo foggiando il piccolo emendamento; noi abbiamo bisogno di andar dritti allo scopo; di colpire, anche gravemente, anche dolorosamente, se occorre, purchè il fine della legge sia raggiunto. Possiamo accettare tutti gli emendamenti, i quali valgano a mitigare le pene, là dove l'Ufficio potesse aver ecceduto nella gravità delle misure proposte; ma non dobbiamo cercare di rendere le disposizioni della legge così fru-

stranee, che a noi stessi possano parere facilmente eludibili dinanzi al magistrato.

Per queste considerazioni, io vorrei pregare il Senato di accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Garofalo e di aggiungere dopo le parole: « che sono oggetto delle disposizioni del precedente articolo » le seguenti: « per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti ».

Con questi due emendamenti, a me pare che l'articolo possa essere coscienziosamente dall'Ufficio Centrale raccomandato al suffragio del Senato.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Pur rimettendomi a quello che starà per decidere il Senato nella sua saggezza, debbo esporre le mie considerazioni sugli emendamenti proposti, anche perchè non coincidono in tutto con le dichiarazioni dell'onorevole relatore.

Il senatore Garofalo ha proposto un'attenuazione di pena ed io in massima aderisco a questa idea, perchè ammetto che vi siano casi, nei quali realmente non è opportuno infierire con pene gravissime contro colui, che si renda responsabile di aver partecipato a questi convegni. Però io credo che se colui che per la prima volta partecipa a questi convegni può essere punito con pena pecuniaria, non sarebbe opportuno abbandonare la pena della detenzione per i recidivi.

Quindi io credo che, pur aderendo in massima alla proposta dell'onorevole senatore Garofalo, tuttavia, quando si tratta di recidivi, si possa applicare la detenzione da uno a tre mesi.

Voci. Questa disposizione esiste.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Allora siamo d'accordo.

L'onorevole Pavia ha fatto una proposta ispirata dal suo animo gentile e dal suo sentimento paterno, il quale gli ha fatto considerare la situazione, in cui si potrebbero trovare molti incauti giovinetti. E il senatore Pavia vorrebbe che colui il quale per la prima volta si trova in uno di questi convegni non fosse punito. Io mi permetto di non essere di eguale avviso.

Credo che a proposito di questi convegni bisogna diffondere l'idea che essi rappresentano il « pericolo di morte », come per chi tocca una corrente elettrica. Il pubblico quindi deve sapere che partecipando a questi convegni si è puniti, anche se ci si va per la prima volta. (*Approvazioni*).

Però al tempo stesso bisogna trovare dei temperamenti; ed in questo sono consenziente con la proposta fatta dal senatore Cannavina. Se si aggiungesse la parola « scientemente » sarebbe possibile sottrarre al rigore della legge colui che si reca senza saperlo a quei convegni (*commenti*). Ecco perchè accetterei l'emendamento proposto dal senatore Cannavina. Circa l'obbiezione che è stata fatta e cioè che se noi introduciamo l'avverbio « scientemente », il quale, del resto, ricorre in molte disposizioni di questo genere, verremo a dare molto lavoro agli avvocati; io credo che questo non sia un male, perchè per un giovane il quale si sia trovato per la prima volta in questi convegni, e vi si sia trovato inscientemente, il processo relativo potrà rappresentare di per sé una sanzione, cioè l'avvertimento che bisogna non tornarvi più. Credo cioè che il semplice processo possa rappresentare una sanzione.

Ecco perchè anche dal punto di vista della convenienza pratica credo che si debba ammettere questo temperamento, il quale, peraltro, va incontro alla proposta del senatore Pavia; perchè se il giovane va in quei tali convegni non scientemente, questo giovane potrà essere dal giudice considerato con benevolenza ed equità.

Dirò di più: che siccome noi tutti siamo d'accordo di non ammettere l'applicazione della legge del perdono, credo che sia un dovere quello di ammettere l'indagine della « scienza » o meno; perchè se si ammette che la semplice presenza possa costituire il reato, allora veniamo a punire dei giovani senza tener conto delle loro vere intenzioni, della loro volontà, che poteva anche non essere cattiva.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Dirò due sole parole. Mi pare che l'onorevole ministro non sia perfettamente logico quando dice con una bella immagine « guardate che c'è pericolo di morte ». È una grande verità. S'impedisce che avvenga questo

primo contatto col vizio perchè si capisce quello che può capitare poi. Evitando questo primo contatto si evitano le conseguenze future. Del resto la formula del collega Garofalo è accettabile perchè, senza parlare di « scientemente » od altro, si parla di recidiva, ammettendosi così per la prima volta una pena più lieve. La « coscienza » è data già dal luogo in cui si trova il colpevole, perchè gli ordinari convegni non hanno quel fondo peccaminoso degli altri luoghi. Il fatto di trovarsi là dentro si comprende che sia coscienza del vizio.

CANNAVINA. Ma allora non si potrà più andare in alcun ritrovo.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Se permette il Senato, come ministro dell'istruzione pubblica al quale è affidata l'educazione della gioventù non posso fare a meno di esprimere una mia opinione su di un punto così importante. A mio parere mentre è bene pensare di gravare enormemente la mano, su coloro che non subiscono il fascino del male ma speculano sul male medesimo, è un po' troppo pericoloso colpire troppo presto e irreparabilmente qualche incauto giovane.

La pena, a mio parere, non può avere che l'effetto di una remora, di un arresto sulla via del male.

Nel caso presente i giovani sanno già che con quel vizio rischiano la vita come, purtroppo, in altre avventure. Credetevi voi che la preoccupazione di un mese di carcere possa bastare a frenare chi sia stato trascinato verso un pericolo infinitamente più grande e per il quale il giovane ha l'illusione della impunità? Siccome l'effetto dell'intossicamento può essere o permanente e non c'è rimedio, o temporaneo e allora rimediabile, aggiungendo una pena che non allontana il giovane dal male, si finisce per macchiarlo perpetuamente con una condanna che può avere delle conseguenze gravissime.

Io pertanto aderirei a qualsiasi formula che permettesse una indagine, colpendo gravemente soltanto coloro che non rischiano i mali del veleno, ma che speculano sul vizio altrui.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io insisto, per tutte le considerazioni esposte dall'onorevole ministro. La parola « scientemente » si trova in tutte le leggi, e perciò mi pare adatta ad eliminare la possibilità che siano puniti coloro i quali si trovino per caso a questi convegni, o senza sapere in che cosa essi precisamente consistano.

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Per quanto mi riguarda, non ammetto di essere frainteso. Tutto il ragionamento fatto dall'onorevole ministro non risponde alla mia premessa: io ho parlato di colui che, senza saperlo si trova in uno di questi convegni.

Quindi la similitudine del palo con la scritta « guai a chi tocca, si muore » non va, perchè il palo e il monito si vedono, mentre nel caffè ove si radunano i cocainomani, si può andare, senza sapere che là vi sono i tristi messeri e le male femmine che vogliono il tormento del corpo. Il porre la parola « scientemente » e dire che al processo saranno assolti gli incauti, ma intanto il processo sarà un monito pei giovani che hanno presenziato al convegno, non è cosa simpatica. Il clamore di un processo è già un danno, perchè molte assolutorie lasciano uno strascico di commenti, che è peggiore di una condanna.

Io ho detto che esiste un articolo 8, il quale specifica che cosa è il convegno: « Ritrovo di quelle persone che hanno lo scopo di usare di questi veleni » e allora, quando si parla di partecipazione, si deve dire che è partecipazione a questo uso, diretta o indiretta, usando o adoperandosi perchè altri usi. Definendo un reato, bisogna sempre dire in cosa esso consista. L'Ufficio centrale avendo detto di esser pronto a fare un'aggiunta colla formula della legge francese, non insisto nel mio emendamento, perchè allora la sola presenza casuale non sarà delitto.

Prego il Senato di appoggiare la proposta dell'Ufficio centrale e non accontentarsi della proposta di aggiungere la parola « scientemente » perchè si darebbe luogo e cento processi, che io credo utile evitare per quei giovani che furono trascinati dagli speculatori del male ad andare in un convegno, che credevano ben diverso dal teatro delle orgie del dio Coco.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io pregherei i colleghi che hanno proposto degli emendamenti a questo articolo di accettare la formula testè letta dal relatore. Non vedo la necessità di aggiungere avverbi come « scientemente » od altri. Quando la legge con la formula proposta punisce colui che si trova in questo luogo, perchè vi si è recato per fare uso della cocaina o di altri stupefacenti, evidentemente, vi si dev'essere recato scientemente, anzi dolosamente, perchè la pena che vi si minaccia è una pena per delitto, e dato il carattere di delitto, è sottinteso che deve esservi il dolo. Le osservazioni che ha fatto il neo-penalista ministro della pubblica istruzione, (*ilarità*), non mi pare che siano molto persuasive per lo scopo a cui erano dirette, ma possono avere un qualche valore, di cui vorrei che il Senato tenesse conto.

Io non credo che colui che si reca per la prima volta a questi convegni non debba essere punito, ma penso che effettivamente possa in questo caso applicarsi quella sospensione dell'esecuzione della pena, che l'articolo 10 vorrebbe impedire in tutti i casi. Perchè, se il giovane che, dopo il primo traviamiento può ravvedersi e non tornare più a questi convegni, dovesse venire senz'altro colpito dalla pena per esservi recato imprudentemente una volta noi, credo, faremmo più male che bene, perchè colui che è sottoposto ad una pena, forse si corregge meno facilmente di colui che si è trovato innanzi al rischio di essere punito, ma che lo ha evitato per il suo ravvedimento.

In questo senso attenuato, io farei mie le osservazioni del ministro della pubblica istruzione.

Voci. Ai voti, ai voti!

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho chiesto di parlare per dire che l'argomentazione dell'onorevole Scialoja mi ha persuaso. Essa è fondamentalemente la mia, perchè insomma vuole pur sempre l'indagine sulla volontarietà del fatto. È vero: colui che si reca ai convegni per l'uso della cocaina si riferisce a chi ha la volontà di commettere l'azione punita. Perciò mi associerei anch'io alla preghiera fatta all'onorevole Cannavina di

ritirare il suo emendamento. Il concetto è ormai stato ben chiarito.

Nè si dica che, avendo accettata la espressione suggerita dalla Commissione, noi puniamo solamente colui che intende di far uso della cocaina sulla sua persona e quindi non puniamo nè gli avventurieri, nè tutte le altre persone che costituiscono l'ambiente spregievole e delittuoso, a cui si riferiva l'onorevole relatore. Coloro che formano in qualsiasi modo e con qualsiasi funzione questo ambiente, sono persone che determinano l'uso della cocaina e delle droghe analoghe ad essa e quindi sono persone che devono essere colpite dai rigori della legge.

Voci. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dei diversi emendamenti.

Prima di tutti, mi pare, debba essere messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Garofalo del tenore seguente: « Coloro che abbiano partecipato ai convegni che sono oggetto del precedente articolo, sono puniti da lire 1000 a lire 5000 per la prima volta. In caso di recidiva la pena è aumentata da un terzo alla metà e vi può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi ».

PAVIA. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Mi pare che quell'articolo non possa essere messo in votazione; si sono presentate due testi...

PRESIDENTE. Metto prima in votazione questo emendamento perchè più si allontana dal testo.

PAVIA. A me pare che questo emendamento non possa esser messo in votazione prima dell'articolo, o della Commissione, o dell'onorevole Scialoja, o il mio, che riguardano il merito.

PRESIDENTE. Gli articoli debbono essere messi in votazione dopo gli emendamenti, che debbono essere votati prima.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Se il Senato consente, dirò una parola a sostegno della mozione d'ordine avanzata dall'onorevole senatore Pavia. Non mi sembra infatti ragionevole che si venga a stabilire la penalità, prima che si sia concretato

il reato del quale si discute, e sul quale non siamo ancora d'accordo, tenuto conto delle diverse proposte messe innanzi da parecchi colleghi, e anche dall'onorevole relatore, circa gli elementi costitutivi e circa coloro che si debbono colpire. Soltanto dopo concretata la sostanza del reato, e la responsabilità di chi vi ha parte, si può discendere alla determinazione della penalità. Questo vuole la logica, e lo vuole anche il nostro regolamento che dev'essere applicato logicamente. L'emendamento proposto dal senatore Garofalo riguarda la penalità, non la sostanza del reato ed i corresponsabili.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Pavia che noi abbiamo una disposizione del nostro regolamento, la quale prescrive che si mettano in votazione, prima i sotto emendamenti, poi gli emendamenti ed infine l'articolo. Fino a che non sarà mutata questa disposizione del nostro regolamento, io mi devo attenere scrupolosamente ad essa.

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Garofalo e che è accettato sia dall'Ufficio centrale che dal ministro.

In sede di coordinamento si provvederà a dare a questo emendamento la più precisa redazione.

Chi approva l'emendamento Garofalo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora abbiamo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, cui ha aderito l'onorevole ministro e che consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole « coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al precedente articolo » le parole « per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole senatore Cannavina resta così assorbito.

L'onorevole senatore Pavia mantiene il suo emendamento?

PAVIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe mettere ai voti l'intero articolo.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Mi permetto di ricordare all'onorevole Presidente che io ho proposto un emendamento al capoverso di questo articolo, in forza del quale l'interdizione dovrebbe estendersi all'esercizio della professione o dell'arte del condannato, e ciò in correlazione al disposto dell'art. 20 del Codice penale.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale e al Governo se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cannavina.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale non lo accetta.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Non lo accetta neppure il Governo.

CANNAVINA. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina avendo ritirato il suo emendamento al capoverso di quest'articolo e nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'intero articolo 9, di cui do nuovamente lettura con le modificazioni ad esso apportate.

Art. 9.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni di cui al precedente articolo per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000. Alla pena suddetta può essere aggiunta l'interdizione da tre mesi ad un anno dai pubblici uffici. In caso di recidiva le pene sono aumentate da un terzo alla metà e può essere aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno ed anche la detenzione fino a tre mesi.

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sarò breve come l'ora impone. Quello che, inscrivendomi a parlare su questo articolo, io mi proponeva di dire è stato detto or ora dall'onorevole amico Scialoja. Plaudo in massima a quanto in principio di

seduta ha affermato circa la legge del perdono l'onorevole Mortara; ma rilevo d'altra parte ch'egli stesso distingue i traviati dai traviatori. E però, se è giusto che la legge del perdono non si applichi a quelli che fanno questa non mai abbastanza vituperata speculazione, non lo è altrettanto che se n'abbiano a privare sino dal primo trascorso questi poveri traviati. Io chiedo pertanto che l'art. 10° sia portato al posto del 9° e il 9° divenga 10° di modo che la legge del perdono, che deve, secondo il disposto dell'attuale articolo 10°, negarsi a tutti i colpiti, resti possibile per quelli che l'attuale art. 9 contempla. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la trasposizione degli articoli 9 e 10 proposta dal senatore Polacco.

BADALONI, *relatore*. La Commissione accetta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la proposta del senatore Polacco di posporre l'articolo 9 al 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'art. 10 che diviene ora 9.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora un articolo aggiuntivo del senatore Polacco così concepito:

« Per la esecuzione della presente legge sarà emanato non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento, con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'art. 1 della presente legge ».

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Vi è ora un secondo articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale e così concepito:

Articolo aggiuntivo.

« Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità ».

Giacchè questo articolo entra nel merito di ciò che è sancito dal presente disegno di legge, mentre il precedente articolo aggiuntivo si riferisce al regolamento che dovrà essere emanato come necessario complemento della presente legge, io proporrei di porre prima questo articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, che diverrebbe così dodicesimo, e poi l'articolo che riguarda l'emanazione del regolamento il quale diventerebbe tredicesimo.

Pongo, ai voti l'articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, che diviene dodicesimo, con la trasposizione proposta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Io proporrei, se il Senato non trova nulla in contrario, che questo disegno di legge fosse rinviato all'Ufficio centrale per il coordinamento, perchè mi pare che questa trasposizione che ora è stata votata, non possa esser fatta senza alcuna modificazione di forma. Se infatti noi facciamo questa trasposizione ci troviamo di fronte all'art. 9 che si ricollega coll'articolo precedente.

Propongo quindi al Senato che si rimandi il disegno di legge all'Ufficio centrale per il coordinamento: l'Ufficio centrale riferirà domani.

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti » (N. 3-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Diena.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Il coordinamento della legge è presto riferito; nella indicazione del titolo viene fatta una breve aggiunta: « Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto di armi ».

L'art. 1-bis conformemente alle dichiarazioni ieri fatte, viene conglobato con l'art. 1 che suonerà così: « Chiunque porta o detiene o conserva una o più bombe a mano o altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti è punito, ecc. » con le pene che l'articolo stesso stabiliva.

Gli articoli 2, 3 e 4 rimangono come furono votati; il 5° subisce questa modificazione: « vanno esenti da pena coloro che nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge denuncino o consegnino agli uffici di pubblica sicurezza o, dove questi manchino, al comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'art. 1°.

Il 6° ed il 7° articolo rimangono immutati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il riordinamento proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Marsaglia e Nuvoloni. A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate tre interrogazioni del senatore Masci per le quali richiede risposta scritta.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda urgente disporre che una passerella, o meglio un sottopassaggio, sia costruito accanto o in luogo del passaggio a livello all'estremo orientale del piazzale della stazione ferroviaria di Francavilla a Mare (Chieti).

L'abitato di quel comune è ora costituito di due parti separate dalla ferrovia, che comunicano per quel passaggio a livello, il quale è posto per di più tra due curve, che impediscono la visione dei treni in corsa, ed è poco custodito, secondo le recenti disposizioni legislative che non hanno conservato il personale necessario.

È antica l'aspirazione di quella cittadinanza ad ottenere un provvedimento, ma finora vana. Il passaggio a livello è ostruito talvolta per ore e, nelle ore di notte, dalle manovre dei treni merci, con ingombro di veicoli e di pedoni proprio dirimpetto al « Circolo » ed al piazzale dove suona la musica, e non senza pericolo per la incolumità delle persone.

Il comune è privo di risorse, indebitato, e non ha potuto pagare per molti anni l'illuminazione pubblica. E il chiedergli un notevole contributo è ingiusto, perchè la divisione dell'abitato in due parti e le necessità delle comunicazioni non dipendono da fatto suo e sono dovunque a carico dell'amministrazione ferroviaria.

Masci.

Al ministro degli affari esteri per conoscere le ragioni del provvedimento annunziato nelle scuole medie italiane di Tunisi, pel quale, in contraddizione con gl'intendimenti, i principii, i fini della legge sottoposta all'esame del Parlamento per la riforma della burocrazia, la direzione di quell'istituto tecnico, del liceo e l'insegnamento del latino in questo, affidati ora ad unica persona, per l'identità e ristrettezza dei locali e pel piccolo numero degli alunni, sarebbero ora assegnati a tre persone diverse, e ai posti indicati nel R. Liceo sarebbe chiamata persona sfornita dei titoli necessari richiesti dalle leggi vigenti sull'istruzione medie nel Regno e nelle scuole all'estero.

Masci.

Al ministro delle finanze per sapere a quali ragioni si debba attribuire in molti luoghi lo scarso o negativo rendimento dell'avocazione dei sopraprofiti di guerra allo Stato, largamente dimostrato dall'impiego di quei guadagni da parte dei loro possessori in acquisti di terre, in costruzioni edilizie, in imprese industriali, e in sperperi di ogni specie e di lusso.

Trattandosi di un'avocazione i cui effetti sono per finire, la mancata applicazione della legge, come l'elusione che spesso si verifica da parte dei medesimi della tassa sul patrimonio, dichiarata dallo stesso ministro delle finanze « ultrastraordinaria », toglie all'autorità delle leggi ogni credito ed ogni fede nella giustizia distributiva delle imposte, specie da parte di coloro che, in buona fede e per dovere di cittadini, le pagano.

Masci.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per le repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente (N. 1).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti (N. 3);

Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 31);

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate (N. 8);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 10).

IV. Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente (Doc. XIX-A).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 12);

Disposizioni concernenti la Costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e leca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a

firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle

disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice

presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.45),

Risposta scritta ad interrogazione.

MARSAGLIA E NUVOLONI. — *Ai ministri degli esteri e della guerra.* — « Per sapere se non ritengano doveroso per l'Italia dopo aver immolato sui campi di battaglia tanti suoi figli e dopo aver sacrificato quasi intero il suo patrimonio per assicurare la vittoria all'Intesa, che essa insista vivamente per ottenere dalla Nazione sorella:

« la sua frontiera naturale ad occidente indispensabile per la difesa della Nazione ed in ispecie della Liguria;

« od almeno la formale promessa che la ferrovia Cuneo-Ventimiglia sarà ultimata al più presto e sarà resa per tutto il suo percorso italiano, cementando così la fraternità delle due Nazioni latine ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la parte tecnico-militare dell'interrogazione riflettente lo stato dei lavori della ferrovia in oggetto, il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della guerra, in base agli accertamenti eseguiti, comunica i dati e le notizie seguenti:

« STATO DI FATTO NEL TERRITORIO ITALIANO:

« a) tratto nord, da Cuneo fino a San Dalmazzo di Tenda (confine francese), la linea è già in esercizio da alcuni anni. Per migliorare il tracciato ed il rendimento di essa si sta costruendo la nuova stazione di Cuneo sull'altipiano e si sta iniziando un viottolo sulla Stura per il quale occorreranno, secondo i calcoli fatti, tre anni di lavoro;

« b) tratto sud, la linea funziona già da Ventimiglia ad Airole, da Airole a Piena (confine francese) manca soltanto la posa dell'armamento che è stata già approvata. L'esecuzione di tale lavoro è però subordinata all'esito delle trattative in corso con l'impresa Mercier per il contributo finanziario dell'impresa medesima nella spesa all'uopo concorrente.

« STATO DI FATTO NEL TERRITORIO FRANCESE (Km. 19).

« Finora i lavori si svolsero piuttosto lentamente; però da qualche mese procedono con maggiore alacrità e regolarità.

« Nel tratto confine settentrionale italiano Breglio, sono in costruzione la Galleria elicoidale di Bergli ed il ponte di Scarassoni sul Roia.

« I tronchi intermedi di questo tratto sono alcuni iniziati e altri da iniziare.

« Nel tratto Breglio-Piena (confine meridionale Italia) i lavori sono in corso e si prevede che saranno ultimati entro l'anno.

« Se il Governo francese concederà i crediti necessari, e se con efficace impulso sarà affrettato il corso dei lavori, si ritiene che la linea in territorio francese verrà ultimata nel limite di tre anni.

« Naturalmente, questo Ministero che ha eseguito e segue con cura costante lo sviluppo della ferrovia di cui è parola, ben rendendosi

conto della grande importanza che essa ha in quanto è destinata a collegare direttamente il Piemonte meridionale con la Liguria e col mare.

« Per quanto concerne la parte dell'interrogazione che ha carattere particolarmente politico e che si riferisce alla rettifica del confine italo-francese delle Alpi marittime, il Ministero degli affari esteri non ha mancato di seguire sempre con vigile attenzione tale problema alla cui soluzione sono legati molti e gravi interessi nazionali.

« La questione fu già sollevata con la Francia senza avere potuto raggiungere risultati positivi. Ora, per considerazioni di ordine politico, il Ministero ritiene che non sia questo il momento più indicato per rinnovare passi in proposito presso il Governo francese.

« Tale rinvio non pregiudica la questione e permette invece di riprendere le trattative con maggiore probabilità di riuscita in quell'occasione che il Regio Governo riterrà più adatta ».

« Il Ministro

« DELLA TORRETTA ».

Discusso per la stampa il 23 agosto 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.